SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 giugno 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 giugno 2025, n. **92**.

Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale»;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello specifico in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE PER GLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE E PER LA DECARBONIZZAZIONE

Art. 1.

Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA

1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e di garantirne adeguati standard di sicurezza, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifica e motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalità di cui al presente comma, sono erogati uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima società, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, può procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, a Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato.

2. L'amministrazione straordinaria della società ILVA S.p.A. provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi e spese maturate, entro il termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Art. 2.

Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto periodo, le parole da: «Al fine di dare attuazione agli interventi» a: «Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società» sono sostituite dalle seguenti: «La società» e le parole: «con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,» sono soppresse;

b) al settimo periodo, le parole: «, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,» sono soppresse;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa a quanto previsto dal nono periodo, la società costituita ai sensi del primo periodo può procedere alla realizzazione e alla gestione dell'impianto mediante selezione di socio privato ai sensi dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».

Art. 3.

Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale

1. Per gli investimenti, superiori ai 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva, nonché per quelli localizzati nelle aree esterne purché correlati alla funzionalità dello stabilimento, l'investitore può chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. A tal fine, l'investitore presenta al Ministero delle imprese e del made in Italy il Piano degli investimenti. Alla nomina del commissario si procede ai sensi del comma 3 del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Ministro delle imprese e del made in Italy affida al medesimo commissario il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria alla realizzazione di tutti gli investimenti aventi i requisiti di cui al primo periodo, per i quali sia presentato apposito Piano da parte di altri investitori.

Art. 4.

Ulteriori misure a favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale

1. All'articolo 2-*quater*, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per il rendiconto dell'anno 2024.».

Art. 5.

Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

1. Quando il commissario straordinario promuove l'azione di risoluzione per inadempimento dell'acquirente o di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita dei complessi aziendali, l'acquirente può cedere il contratto di acquisto, secondo le modalità e con le forme stabilite nel comma 2 del presente articolo, senza incorrere nella violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
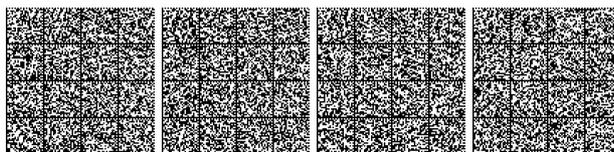
2. La cessione del contratto è consentita in caso di offerta irrevocabile di acquisto presentata da altra impresa, anche in controllo pubblico, contenente la dichiarazione di voler subentrare nel contratto di cui al comma 1, e l'impegno di subentro in tutti gli obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonché in quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Il corrispettivo offerto non può essere superiore all'ottanta per cento del prezzo di aggiudicazione, oltre alle eventuali somme corrispondenti agli investimenti effettuati dal cedente, e all'offerta sono allegate le garanzie necessarie rispetto a tutti gli obblighi assunti.

3. L'offerta è autorizzata dal Ministero delle imprese e del made in Italy e l'autorizzazione costituisce condizione sospensiva del contratto di cessione. Possono essere autorizzate modifiche al Piano industriale a condizione che le stesse non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali.

4. Se l'acquirente rifiuta ingiustificatamente l'offerta il commissario straordinario può integrare la domanda chiedendo il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla mancata accettazione.

5. La conclusione del contratto di cessione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande di cui al comma 1 e alle eventuali domande accessorie. In tal caso le eventuali garanzie concesse dall'originario acquirente in relazione alla realizzazione del piano industriale non sono escusse dal commissario straordinario.

Capo II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 6.

Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa

1. I datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025, l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutto il periodo di godimento del trattamento previsto all'articolo 44, comma 11-*bis*, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. L'esonero non spetta o, se è già in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 7.

Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese

1. Per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione, è autorizzato a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga di cui al primo periodo, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 0,8 milioni di euro per l'anno 2026, 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1;

c) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8.

Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva

1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«1-*ter*. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al presente comma non possono essere stipulati altri accordi.

1-*quater*. Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-*ter*, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

1-*quinquies*. Le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1-*quater* si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione di cui ai commi 1 e 1-*ter* comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, vengono definite le modalità operative della previsione di cui al presente comma.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

1. All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026.».

Art. 10.

Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda

1. All'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025 di cui al comma 4.»;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «è erogata» sono sostituite dalle seguenti: «può essere erogata»;

2) al terzo periodo, le parole: «Il datore di lavoro in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie,» sono sostituite dalle seguenti: «In alternativa, il datore di lavoro»;

3) al quinto periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-*bis*».

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 203,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
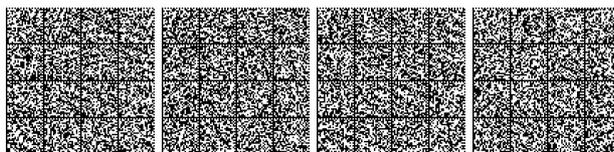
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 6, comma 3 e 7, comma 2 e delle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 7, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

25G00105

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2025.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2025-2027, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;

Visto il comma 1 dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai sensi del quale alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia «sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione), che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri (ora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il comma 2 del menzionato art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini della partecipazione al predetto procedimento negoziale, «le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato»;

Visto il comma 3 del richiamato art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, a norma del quale «la delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro degli affari esteri» (ora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale);

Vista la nota n. 5151|28/03/2025|0056573-I, con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilasciate a favore delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale diplomatico alla data del 31 dicembre 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che ha disposto la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. La delegazione sindacale di cui all'art. 112, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2025-2027, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è composta dall'organizzazione sindacale SNDMAE, rappresentativa del personale della carriera diplomatica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro
per la pubblica
amministrazione
ZANGRILLO

25A03582

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 20 giugno 2025.

Rinnovo della designazione al laboratorio Sinergo centro studi, ricerche e servizi soc. coop., in Nizza Monferrato, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 16, comma 1, che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58, che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025, con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data, al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025, con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non
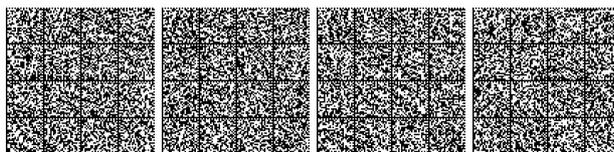
generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022, numeri 2022/2014/UE e 2022/2015/UE, che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 19 maggio 2021, n. 232079, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 130 del 1° giugno 2021, con il quale il Sinergo Centro studi, ricerche e servizi soc. coop., ubicato in viale Umberto I, 1 - 14049 Nizza Monferrato (AT), è stato designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 aprile 2025, acquista in pari data al progressivo 191885;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 aprile 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Sinergo Centro studi, ricerche e servizi soc. coop., ubicato in Viale Umberto I, 1 - 14049 Nizza Monferrato (AT), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 1° maggio 2029, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Sinergo Centro studi, ricerche e servizi soc. coop. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento, designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/*Free fatty acids*	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017

25A03615

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 giugno 2025.

Adozione anticipata delle disposizioni stabilite dal 42° emendamento al codice IMDG adottate con risoluzione MSC. 556(108) in data 23 maggio 2024, relative al trasporto delle merci pericolose in colli.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, come emendata (SOLAS 1974/78);

Visto il Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG *Code*), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965, come emendato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 di attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, rubricato «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare l'art. 14 relativo alle funzioni e compiti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Vista la risoluzione MSC. 556(108) in data 23 maggio 2024 che ha adottato il 42° emendamento al codice IMDG, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026;

Considerata la possibilità prevista dalla succitata risoluzione MSC. 556(108), per le amministrazioni di adottare tale emendamento, in tutto o in parte, su base volontaria a partire dal 1° gennaio 2025;

Visto il parere unanime espresso nella seduta del 14 gennaio 2025 dal Gruppo di lavoro merci pericolose, istituito con decreto dirigenziale n. 2096/2024 in data 12 dicembre 2024 di questo Comando generale, di adottare, in via anticipata, l'emendamento 42-24 al codice IMDG, con decorrenza dal 1° luglio 2025;

Ritenuto necessario emanare uno specifico provvedimento al fine di anticipare l'entrata in vigore delle disposizioni - contenute nell'emendamento 42-24 al codice IMDG - che disciplinano il trasporto delle merci pericolose in colli;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni stabilite dal 42° emendamento al codice IMDG, adottate con risoluzione MSC. 556(108) in data 23 maggio 2024, relative al trasporto delle merci pericolose in colli, entrano in vigore, per l'Italia, il 1° luglio 2025.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 giugno 2025

Il comandante generale: CARLONE

25A03584
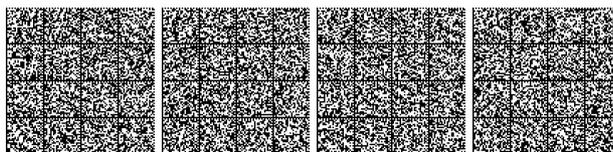
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 13 giugno 2025.

Società AMA S.p.a. – Modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 18 del 29 settembre 2023, relativa al progetto: «Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di Casal Selce» nel Comune di Roma, Municipio XIII, via di Casal Selce. (Ordinanza n. 27/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo del decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022.

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006;

l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'art. 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

Visti:

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale…»;

la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa.

Vista la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denomina-

ta «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con cui sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022», nonché con le recenti pronunce giurisprudenziali.

Visto il piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Visto il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257.

Visti:

la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

la direttiva quadro 2008/98/CE successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gerarchia fra le attività di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (*BAT- Best Available Techniques*);

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

comunicazione 2018/C 124/01 del 9 aprile 2018 della UE «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»;

direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;

direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-*bis* «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;

la delibera SNPA 67/2020, recante «Linee guida per l'applicazione della disciplina *End of Waste* di cui all'art. 184-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006»;

il decreto legislativo 3 settembre 2020, n 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, così come integrate dal sottoparagrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

la L.R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante «decreto legislativo n. 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, e della L.R. n. 27/98»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99»

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei decreto legislativo n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006».

Vista la disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024 del Commissario straordinario avente ad oggetto «Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di valutazione preliminare (art. 6, commi 9 e 9-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R. - art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) e dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A. - art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni); approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti *ex* art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni definita con disposizione n. 23/2023».

Atteso che:

l'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»,convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, dispone che «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare la completa attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR …», le amministrazioni interessate possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate mediante la stipula di specifiche convenzioni;

l'art. 1, comma 4, lettera *o)*, del predetto decreto-legge n. 77/2021 individua quali soggetti attuatori «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;

l'art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022 dispone che «Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 [ndr Piano complementare] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR»;

l'art. 14, comma 1, del più volte richiamato decreto-legge n. 77/2021 dispone l'estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare richiamato dall'art. 42 del decreto-legge n. 50/2022 che ricomprende le azioni di realizzazione dell'impianto anaerobico di Via della Stazione di Casal Selce.

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a., società *in house* di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;

con deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 della Giunta capitolina, Roma Capitale, in qualità di soggetto attuatore degli interventi *de quibus*, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *o)*, del decreto-legge n. 77/2021, ha individuato, in AMA S.p.a., il soggetto realizzatore degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR di cui ai citati decreti interministeriali del 31 agosto 2022 e del 7 agosto 2023 e, in quanto tale, pre-

posto allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche, connesse e successive utili alla definizione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli impianti anaerobici, tra gli altri, di via di Casal Selce, secondo quanto disciplinato con la convenzione tra Roma Capitale e AMA S.p.a. sottoscritta in data 16 maggio 2024;
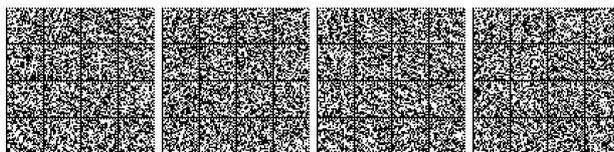
la Giunta capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024.

Atteso, altresì, che:

l'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (cd. Piano complementare);

con decreto interministeriale del 31 agosto 2022, istitutivo del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR, sono stati individuati i soggetti beneficiari di tale fondo, tra i quali il Comune di Roma Capitale, nonché il Piano degli interventi finanziati, di cui all'allegato 1 al decreto medesimo, corredato dalle relative schede progettuali degli interventi identificati dal Codice unico di progetto; 4 Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022);

il successivo decreto interministeriale del 7 agosto 2023 ha rettificato l'allegato 1 al predetto decreto interministeriale del 31 agosto 2022; nei progetti accettati e finanziati di cui al suddetto allegato 1 rientrano gli impianti anaerobici, tra gli altri, di Casal Selce;

dette opere sono state inserite nel Piano investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategiche per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC).

Premesso che:

le attività che saranno svolte nell'impianto della società AMA S.p.a., in via di Casal Selce, Roma, sono descritte alla Parte seconda, titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e appartenenti alla Categoria IPPC 5.3 lettera *b)* paragrafo 1): il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso a trattamento biologico;

con determinazione n. G02429 del 5 marzo 2020, la Regione Lazio ha rilasciato ad AMA S.p.a. il provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni relativo al progetto di «Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani», nel Comune di Roma in località via di Casal Selce, disponendo che «la determinazione di pronuncia di valutazione di impatto ambientale G15309 dell'8 novembre 2019 e dell'Autorizzazione integrata ambientale G00900 del 31 gennaio 2020 e successiva rettifica G02157 del 28 febbraio 2020 costituiscono parte integrante del presente provvedimento autorizzatorio unico»;

con l'ordinanza n. 18 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2723, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, disposto «di adottare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), che comprende la pronuncia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) dell'impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di Casal Selce, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio XIII, in località via di Casal Selce, proposto da AMA Spa, quale modifica sostanziale del progetto approvato con determinazione n. G02429/2020 della Regione Lazio»;

con ordinanza n. 22 del 10 giugno 2024, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, disposto: «2. l'apposizione, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree come di seguito identificate al Catasto dei Terreni di Roma Capitale: - Foglio n. 325, particelle 63/p, 67/p, 68/p, 69/p, 70/p, 71/p, e 190/p, nella proprietà della Regione Lazio, in riferimento alla struttura impiantistica riferita alla località via di Casal Selce (Municipio XIII) […] 3. di riconoscere, *ex* art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, anche ai fini della successiva notifica entro il termine di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a ciascuna parte proprietaria, dell'elenco dei beni da espropriare e delle somme loro offerte a titolo di indennità provvisoria; […] 7. di autorizzare Roma Capitale a delegare ad AMA S.p.a. l'esercizio del potere espropriativo sulle aree come catastalmente individuate al punto 2 del presente provvedimento»;

con la richiamata deliberazione n. 199 del 13 giugno 2024, la Giunta Capitolina ha, pertanto, delegato la società «AMA S.p.a.» – ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera *b)* e 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 10, comma 1 del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, nonché di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – all'esercizio del potere espropriativo con riferimento alle aree strumentali alla realizzazione degli impianti di recupero e valorizzazione della frazione organica, tra gli altri, di Casal Selce, non ancora acquisite al patrimonio di Roma Capitale;

con deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la Giunta Capitolina ha, fra l'altro, deliberato «2. di approvare i progetti di fattibilità tecnico economica allegati al pre-

sente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: impianto di recupero e valorizzazione della frazione organica di Casal Selce […] 4. di approvare lo schema di «Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi città, di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie, del 31 agosto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del decreto-legge Aiuti n. 50/2022», allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di Convenzione già approvato con DGC n. 468/2023, confermando le modifiche introdotte dalla DGC n. 199/2024 e il relativo «Disciplinare di delega ad AMA Spa, quale soggetto realizzatore, del potere espropriativo, finalizzata alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti di via di Casal Selce (Municipio XIII) e ………………………..»;

nella medesima deliberazione è riportato che «AMA S.p.a., per ciascun impianto, ha eseguito le attività di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA S.p.a., part integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attività di verifica sono espletate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 34 allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati, documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)».

Premesso, altresì, che la società «AMA S.p.a.», con nota acquisita al prot. n. RM/1449 del 18 febbraio 2025, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al progetto "Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di Casal Selce» con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. n. RM/1665, RM/1674, RM/1683, RM/1684, RM/1697, RM/1698, RM/1699, RM/1700, RM/1701, RM/1702, RM1705, RM/1706, RM/1707 e RM/1708 tutti del 25.02.2025, come integrata con la documentazione acquisita ai prott. n. RM/1750, RM/1751, RM/1752 e RM/1753, tutti del 26 febbraio 2025, e prott. n. RM/1789 e RM/1792, entrambi del 27 febbraio 2025:

Istanza MNS AIA Casal Selce;

Dichiarazione di annullamento marca da bollo;

Conferimento di procura per delega di funzioni (Rep. 10846 – Racc. 5132);

Documento di identità;

REL_002 - PERIZIA ASSEVERATA;

Schede AIA:

AMACS AIA - Elenco della documentazione;

REL_003_SCHEDA AIA A - INFORMAZIONI GENERALI;

A.10 - Camera di Commercio AMA;

A.11 - Atti di disponibilità dell'area;

A.13 - Estratto topografico;

A.14 - Mappa catastale;

A.15 - Stralcio del PRG;

A.16 - Zonizzazione Acustica;

A.23- Autorizzazioni;

A.24 - Relazione sui vincoli;

A.25 - Schema a blocchi stato di fatto;

REL_004_SCHEDA AIA B DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO ATTUALE (STATO AUTORIZZATO);

B.18 - Nuova relazione tecnica;

B.19 - Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;

B.20 - Punti di emissione;

B.21.a - Planimetria modificata reti fognarie e rete piezometrica;

B.21.b -Planimetria modificata reti fognarie e rete piezometrica;

B.22 - Planimetria modificata aree stoccaggio materie e rifiuti;

B.23 - Planimetria modificata punti di origine sorgenti sonore;

B.24 - Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico;

REL_005_SCHEDA AIA C DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO IN VARIANTE;

C.6 - Nuova Relazione tecnica sui processi produttivi;

C.7 - PFTE_EGR_043_A - schema a blocchi;

C.8 Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;

C.9 Planimetria modificata dello stabilimento;

C.10 Planimetria modificata reti fognarie;

C.11 Planimetria aree di stoccaggio;

C.12 Planimetria fonti di emissione sonora;

REL 006_SCHEDA AIA D INDIVIDUAZIONE PROPOSTA IMPIANTISTICA;

D.6 - Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria;

D.8 - Identificazione e quantificazione del rumore;

REL_007_SCHEDA AIA E MODALITA' DI GESTIONE;

E.5 - Integrazione al PMeC;

PFTE per variante non sostanziale (VNS):

Relazioni:

PFTE REL 051 – Relazione illustrativa;

PFTE REL 052 – Nuova Relazione tecnica;

PFTE REL 053 – Piano preliminare utilizzo terre;

PFTE REL 054 – Relazione Archeologica;

PFTE REL 055 – Relazione Geologica;

PFTE REL 056 – Relazione viabilità di accesso;

PFTE REL 057 – Relazione capacità edificatoria.

Elaborati Grafici:

PFTE_EGR_035 – Planimetria viabilità di servizio in uscita;

PFTE_EGR_036 – Allegato C8 Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;

PFTE_EGR_037 – Allegato C9 Planimetria modificata punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;

PFTE_EGR_038 – Allegato C10 Planimetria modificata reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica;

PFTE_EGR_039 – Allegato C11 Planimetria modificata aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti;

PFTE_EGR_040 – Allegato C12 Planimetria modificata punti di origine sorgenti sonore;

PFTE_EGR_041 – Layout impianto - Macchinari;

PFTE_EGR_042 – Diagramma tecnologico;

PFTE_EGR_043 – Allegato C7 - Nuovo schema a blocchi;

PFTE_EGR_044 – Schema trattamento acqua;

PFTE_EGR_045 – Planimetria rete aria e del sistema aeraulico;

PFTE_EGR_046 – Planimetria movimentazione di processo;

PFTE_EGR_047 – Planimetria percorsi tubazioni di processo;

PFTE_EGR_048 – Planimetria percorsi tubazioni di processo linee biogas;

PFTE_EGR_049 – Planimetria piano preliminare terre;

PFTE_EGR_049a – Planimetria con connessione alla rete elettrica;

PFTE_EGR_050 – Calcolo delle superfici.

A8 - REL_001_ELENCO ELABORATI;

Ricevuta pagamento dei diritti istruttori;

in riferimento al titolo giuridico di disponibilità dell'area, allegato all'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la società «AMA S.p.a.» ha presentato un documento denominato «A.11 - Atti di disponibilità dell'area» in cui, relativamente «agli atti di disponibilità dell'area ed in relazione ai terreni su cui dovrà sorgere l'impianto siti nel Comune di Roma Municipio XIII località via di Casal Selce identificati al N.C.T. di Roma al foglio 328 particelle 63/p-67/p-68/p-69/p-70/p-71/p-190/p, di proprietà della Regione Lazio», si comunica che «con nota Registro Ufficiale U. 0988542 del 2 agosto 2024, la Regione Lazio ha dichiarato irrevocabilmente di accettare l'indennità di esproprio proposta e di rilasciare il consenso all'immissione in possesso»;

come da perizia tecnica asseverata, il tecnico incaricato dalla società «AMA S.p.a.» nel documento denominato «REL_002 - PERIZIA ASSEVERATA», cui si rinvia, ha, fra l'altro, dichiarato che le modifiche proposte di cui alla suddetta istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni «non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana e non hanno come effetto l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima.

Infatti, dall'analisi della documentazione di progetto esaminata comprensiva delle elaborazioni modellistiche, si evince che le modifiche non comportano variazione della potenzialità dell'impianto, dei quantitativi e della tipologia di rifiuti avviati al trattamento, rispetto a quelli autorizzati» e che «Le varianti non comportano assoggettazione V.I.A. Valutazione di impatto ambientale né a V.A. di attività I.P.P.C. in quanto non rientrano rispettivamente al punto *ag)* dell'allegato III alla parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni né al punto *zb)* dell'allegato IV alla parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni»;

nel documento denominato «REL_002 - PERIZIA ASSEVERATA» è indicato che «Le modifiche non sostanziali apportate dal PFTE al progetto autorizzato sono di seguito sintetizzate

A - MODIFICHE DI PROCESSO/GESTIONALI:

1. Rimodulazione della bussola di conferimento con spostamento del locale uffici operativi e inserimento di uno stallo in più - aumento del numero di accessi da 3 a 4

2. Pretrattamento suddiviso su 3 linee anziché 2

3. Ottimizzazione della sezione di pretrattamento con inserimento di un doppio passaggio di pulizia

4. Eliminazione della pressatura dei sovvalli di preselezione

5. Modifica della tecnologia di *upgrading* del biogas a biometano, con sostituzione della previsto sistema a membrane selettive con la tecnologia di absorbimento (lavaggio ad acqua sotto pressione - PWS)

6. Inserimento di una linea di liquefazione della CO2, con recupero per uso alimentare ottemperando alle prescrizioni contenute nel parere tecnico del VIA

7. Produzione di biometano compresso e conseguente sostituzione del previsto sistema di stoccaggio e trasferimento del biometano liquido (due *tank* criogenici da 50.000 litri cadauno, montati su platee di cemento e connessi con la pompa di caricamento autobotte per mezzo di tubazioni criogeniche) con sistema di rifornimento carri bombolai

8. Aumento dei giorni di permanenza da 35 a 43 nella fase di maturazione compost

9. Aumento della lunghezza delle linee di diffusione dell'aria insufflata nelle biocelle da 25 ma 28,9 m

10. Miglioramento del trattamento delle acque di processo con la introduzione di: stazione alimento impianto, micro grigliatura e grigliatura secondaria

B - MODIFICHE SULLE OPERE CIVILI

11. Inserimento di biocelle prefabbricate, ubicate in contiguità, ma all'esterno del capannone, da configurarsi come volumi tecnici

12. Rimodulazione della configurazione del capannone di lavorazione, con diminuzione dell'altezza e dei volumi edificati

13. Modifica della geometria del depuratore biologico, con riduzione delle superfici occupate

C - MODIFICHE DEL BILANCIO DI MASSA / EMISSIONI

14. Riduzione dei volumi di aria da aspirare e da avviare al biofiltro, conseguenti la rimodulazione della configurazione del capannone

15. Eliminazione di un punto di emissione in aria non significativo (E14 - off gas)

16. Maggiori quantitativi di compost prodotto (da 14.948 t/a a 18.506 t/a)

17. Riduzione dei consumi di acque per preparazione del polielettrolita e conseguentemente minori quantitativi di acqua da prelevare da pozzo (riduzione da 112.276 mc/a fino a 24.120,00 mc/a)

18. Riduzione dei volumi di acque scaricate in acque superficiali (da 163.225 mc/a a 62.212 mc/a) e che «l'ATI ha proposto ulteriori migliorie e modifiche al PFTE a base gara, di seguito elencate

A - MODIFICHE DI PROCESSO/GESTIONALI:

Riduzione del numero di linee nel pretrattamento (da 3 a 2)

Rimodulazione della sezione di separazione solido-liquido con eliminazione della sezione di flottazione

Sostituzione della tecnologia di *upgrading* da lavaggio ad acqua sotto pressione - PWS al sistema a membrane selettive, riportando la tecnologia proposta a quanto già autorizzato

Sostituzione degli evaporatori a base gara con evaporatori a ricompressione meccanica del vapore

Inserimento di una torre di strippaggio dell'ammoniaca a monte dell'impianto di trattamento acque con recupero di solfato di ammonio da commercializzare

integrazione del trattamento di osmosi inversa a due passaggi di filtrazione con sistema a tre passaggi

Aumento delle superfici coperte da fotovoltaico

Spostamento del serbatoio per lo stoccaggio del digestato chiarificato in posizione attigua al depuratore

Biocelle esterne al capannone ma gettate in opera

C - MODIFICHE DEL BILANCIO DI MASSA / EMISSIONI

Riduzione del carico idraulico inviato ai processi di depurazione da circa 260.000 t/a circa 170.000 t/a

Riduzione dei volumi di acque depurate avviate a scarico (da un minimo di 77.675 mc/a fino al massimo autorizzato di 163.225 mc/a)

Ricircolo delle acque con netta riduzione del fabbisogno di acqua prelevata da pozzo (fino ad un minimo di 33.683 mc/a)

Riduzione del super concentrato da inviare a smaltimento da c.a 9.100 t/a 8.610 t/a

Riduzione delle concentrazioni alle emissioni odorigene autorizzate

D - BILANCIO ENERGETICO

Inserimento di un evaporatore a ricompressione che non necessita di energia termica

Aumento della produzione di energia elettrica proveniente da impianto fotovoltaico

Riduzione del consumo elettrico per tonnellata trattata

E- IMPATTO VISIVO

Inserimento di dune perimetrali rinverdite con 520 specie arboree tipiche del paesaggio locale

Lieve riduzione di consumo di suolo

Minori volumi edificati»

il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, in qualità di autorità competente, con note prott. nn. RM/1876 (1° invio di 12), RM/1878 (2° invio di 12), RM/1881 (3° invio di 12), RM/1882 (4° invio di 12), RM/1883 (5° invio di 12), RM/1884 (6° invio di 12), RM/1885 (7° invio di 12), RM/1886 (8° invio di 12), RM/1887 (9° invio di 12), RM/1888 (10° invio di 12), RM/1889 (11° invio di 12), RM/1890 (12° invio di 12) tutti del 03.03.2025, come integrate con nota prot. n. RM/1999 del 5 marzo 2025, ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, *ex* art. 14-*bis* della medesima legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutta la documentazione inviata relativa all'istanza è stata inviata, causa dimensioni file, con dodici invii separati agli Enti/Uffici interessati per eventuali osservazioni sulla richiesta della società «AMA S.p.a.».

con nota prot. n. RM/2345 del 14 marzo 2025 si è provveduto ad inviare alla società «AMA S.p.a.» le richieste di integrazioni e chiarimenti pervenute, per quanto di rispettiva competenza, dagli Enti/Uffici partecipanti alla Conferenza di servizi di cui all'oggetto;

con nota acquisita al prot. n. RM/2522 del 21 marzo 2025, la società «AMA S.p.a.» ha richiesto una proroga di ventuno giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

con nota prot. n. RM/2646 del 27 marzo 2025 il Commissario straordinario, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota acquisita al prot. n. RM/2522 del 21.03.2025, ha concesso la proroga richiesta;
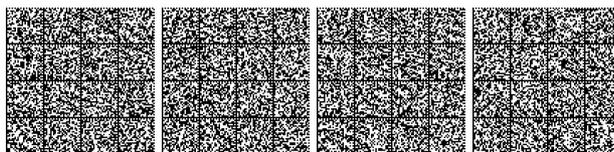
con note acquisite ai prott. nn. RM/3021 e RM/3022 dell'8 aprile 2025, come integrata con nota prot. n. RM/3091 del 9 aprile 2025, la società «AMA S.p.a.» ha trasmesso integrazioni/chiarimenti, come richiesto con nota prot. n. RM/2345 del 14 marzo 2025, fra cui:

allegato n. 7 «Accettazione disponibilità aree», come rettificato con il documento denominato «ALLEGATO_N.7_ACCETTAZIONE_DISPONIBILIT__AREE_RETTIFICA_FOGLIO_328_APRILE_2025»;

allegato n. 1 «Relazione di compatibilità idraulica»;

allegato n. 3 «Relazione tecnica impianto depurazione acque»;

allegato n. 4 «Approvvigionamento pozzo»;

allegato n. 5 «Studio idrogeologico»;

allegato n. 6 «Relazione tecnica impianto depurazione acque»,

allegato n. 10.1 «Accettazione indennità di servitù» in relazione alla servitù di passaggio per giungere al fosso;

Elaborati grafici:

allegato n. 2 «Planimetria compatibilità idraulica», contenente il percorso della tubazione di scarico e la georeferenziazione del punto di immissione della tubazione nel recettore rappresentato dal Fosso della Selce;

allegato n. 8 «C10 – Planimetria reti fognarie, integrata graficamente con l'inserimento dei seguenti elementi: «vasca trattamento acque prima pioggia», «pozzetto scolmatore», «disoleatore», «vasca di rilancio acque industriali alla riserva idrica», «rete raccolta acque copertura», «rete raccolta acque seconda pioggia»;

l'allegato n. 9 «Planimetria tracciato tubazione»;

allegato n. 10.2 «Planimetria controfirmata», in relazione alla servitù di passaggio per giungere al fosso;

con nota prot. n. RM/3218 del 14 aprile 2025 si è provveduto, contestualmente, ad inoltrare tale documentazione integrativa agli enti/uffici invitati alla Conferenza di servizi, ed a richiedere agli stessi di far pervenire, entro la data del 5 maggio 2025, le determinazioni di rispettiva competenza ed a comunicare il rinvio dell'eventuale riunione in modalità sincrona alla data del 15 maggio 2025.

Considerato che in sede di Conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri come, in sintesi, di seguito riportati:

il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, nella nota prot. 0025181-P del 6 maggio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/3774 (Allegata), ha espresso parere favorevole subordinandolo alle condizioni nello stesso riportate, cui si rinvia, precisando, infine, che «Nel presente parere non si intende ricompresa l'autorizzazione paesaggistica *ex* art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, per l'espressione della quale si resta in attesa del progetto paesaggistico alle condizioni sopra espresse»;

Roma Capitale – Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti – E.Q. «Valutazioni ambientali», con nota prot. NA9254 del 5 maggio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/3755 (Allegata), ha trasmesso i «…pareri degli Uffici di Roma Capitale»:

il Dip.to ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - Servizio prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico nella nota protocollo NA5154 dell'11 marzo 2025 ha confermato «il parere favorevole di compatibilità acustica ambientale trasmesso con nota prot. NA20999 del 19 settembre 2023», precisando che «relativamente alle fasi di realizzazione degli interventi in oggetto, la società incaricata di realizzare i lavori previsti dovrà presentare istanza di cantiere, eventualmente anche in deroga ai limiti acustici dettati per la zona dalla Del. c.c. n. 12 del 29 gennaio 2004, con allegata documentazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, iscritto nell'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica»;

il Dip.to ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti – Servizio prevenzione inquinamento atmosferico e olfattivo, nella nota prot. NA8903 del 29 aprile 2025, ha rappresentato che si «conferma, per quanto di stretta competenza dello Scrivente, il parere di massima favorevole già espresso con nota prot. NA21277 del 21 settembre 2023 (in copia allegata), con le prescrizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 ivi formulate»;

il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici – Direzione energia e infrastrutture a rete – Servizio III – Coordinamento S.I.I. e realizzazione opere idrauliche, nella nota prot. QN64038 del 14 marzo 2025, ha rappresentato che «gli interventi oggetto della Conferenza di servizi indetta non coinvolgono opere di propria competenza»;

Il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione pianificazione generale - U.O. Piano regolatore - Servizio pianificazione ambientale e demanio, nella nota prot. QI57986 del 18 marzo 2025, dopo alcune premesse, ha, fra l'altro, rappresentato che «la modifica dell'impianto di recupero e valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata già autorizzato, non presenta rilevanza sotto l'aspetto urbanistico, inoltre, detto impianto ricadendo nella componente «Infrastrutture tecnologiche», risulta conforme alla destinazione urbanistica dell'area, in quanto gli articoli 102 e 106 delle NTA del PRG vigente consentono la realizzazione di impianti di gestione rifiuti.

Per quanto riguarda la realizzazione del «nuovo raccordo stradale», da realizzarsi in aree con destinazione urbanistica ad «agro romano», di cui all'art. 74 delle NTA del PRG vigente, non è conforme al PRG vigente.

Purtuttavia, qualora l'ordinanza commissariale n. 18, rilasciata dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 in data 29 settembre 2023, con prot. RM/2023/0002723 di adozione del P.A.U.R., comprenda l'autorizzazione integrata ambientale sia per l'impianto di gestione rifiuti che per il nuovo raccordo stradale, quale opera necessaria per l'impianto stesso, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 che prevede: «…L'approvazione
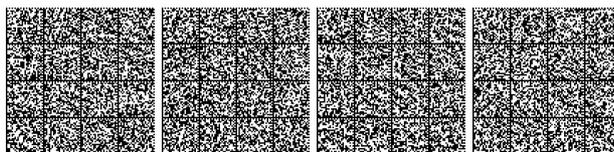
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori», quest'Ufficio prenderà atto di quanto autorizzato.

In merito all'aspetto edilizio, si rimanda al parere del Municipio Roma XIII, che ai sensi dell'art. 67 sul regolamento del decentramento amministrativo è competente per gli interventi edilizi al di sotto dei 3000 mc»;

la sovrintendenza capitolina - Direzione interventi su edilizia monumentale – Servizi coordinamento gestione del territorio, carta dell'Agro, Forma Romae e carta per la qualità, nella nota prot. RI11840 del 21 marzo 2025, ha rappresentato che «il parere non è dovuto, in quanto non sussistono specifici profili di competenza non essendo l'area in oggetto censita in carta per la Qualità…», precisando, infine, che «Per scavi e movimentazione di terra la competenza è necessario acquisire il parere della Soprintendenza di Stato, ai sensi del comma 8 dell'art. 16 delle N.T.A.» e che «Il presente parere non costituisce avallo ad interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio e resta comunque subordinato alle valutazioni del municipio procedente sulla compatibilità degli interventi richiesti alla normativa vigente»;

il Municipio Roma XIII – Direzione tecnica, nella nota protocollo CS29577 del 18 marzo 2025, ha rappresentato che «preso atto delle modifiche non sostanziali apportate al progetto approvato, si confermano le considerazioni già espresse con nota prot. n. CS88001 del 6 ottobre 2022, che si allega alla presente»;

il Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti - Direzione programmazione e attuazione dei piani di mobilità sostenibile - Servizio progetti stradali e discipline di traffico, nella nota prot. QG12405 del 13 marzo 2025, ha espresso «parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in argomento», segnalando, infine, che «in considerazione delle modifiche infrastrutturali proposte su via di Casal Selce con la proposta di una nuova intersezione a rotatoria di accesso all'impianto in questione, che le integrazioni necessarie alla valutazione di detta modifica da parte dello Scrivente potranno essere prodotte nella successiva fase di approfondimento progettuale dell'intervento in parola»;

Città metropolitana di Roma Capitale – *Hub* II «Sostenibilità territoriale» – Dipartimento III «Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia», nella nota prot. 0082059 del 6 maggio 2025, acquisita al prot. n. RM/3796 del 6 maggio 2025 (allegata), ha provveduto ad indicare specifiche prescrizioni in relazione, da un lato, allo «scarico dei reflui nel fosso della Selce», dall'altro alle emissioni in atmosfera che si originano dalle «varie sezioni impiantistiche»;

Regione Lazio – Direzione regionale urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare – Area urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale, nella nota prot. U. 0515496 del 13 maggio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/4032 (Allegata), dopo alcune premesse, ha espresso parere favorevole ai soli fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 146, comma 7, del decreto legislativo n. 42/2004 in applicazione della deroga prevista per le opere pubbliche dall'art. 12 delle norme del PTPR, precisando, infine, che «Questo parere concorre alla formazione dell'autorizzazione paesaggistica all'esito della conferenza di servizi con il contributo, con riferimento anche agli aspetti archeologici, della competente Soprintendenza del MIC il quale, inoltre, valuta indipendentemente l'eventuale presenza di beni del patrimonio culturale non qualificati come beni paesaggistici e tutelati ai sensi della parte seconda del codice»;

la «nuova intersezione a rotatoria» / «nuovo raccordo stradale», quale «viabilità di accesso» / «rotatoria di accesso» all'impianto, così come l'«aspetto edilizio», richiamati in alcuni dei pareri sopra riportati, nonché le osservazioni, presentate in sede di V.A.S. del «Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale» approvato con odinanza n. 7 del 1° dicembre 2023, cui, nella nota prot. CS29577 del 18 marzo 2025, il Municipio Roma XIII – Direzione tecnica fa espresso rinvio, non pertengono all'oggetto della Conferenza relativa alla «Istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 18 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2723/2023», in quanto, da un lato, l'autorizzazione integrata ambientale, di cui il presente provvedimento costituisce modifica non sostanziale, inerisce unicamente ad aspetti strettamente ambientali dell'installazione (non di viabilità, né di edilizia), dall'altro, gli aspetti inerenti alla «viabilità di accesso all'impianto» sono già stati oggetto di valutazione in sede di procedimento autorizzativo conclusosi con all'ordinanza n. 18 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2723, del Commissario straordinario di adozione del «Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), che comprende la pronuncia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) dell'impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di Casal Selce»;

nella suddetta ordinanza testualmente si legge:

«2) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel documento «Valutazione di impatto ambientale parere tecnico – istruttorio», parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, di cui costituisce l'allegato 1;

3) di approvare il progetto dell'impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) presentato da AMA S.p.a. costituito dagli elaborati elencati al capitolo 5 dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, di cui costituisce l'allegato 2, come modificati dalle disposizioni e dalle prescrizioni elencate nei capitoli 3 e 4 dello stesso allegato»;

le varianti presentate, come emerso in sede di Conferenza di servizi, risultano non sostanziali non rientrando fra quelle previste all'art. 5 lettera *l)* bis decreto legislativo n. 152/2006 successive modificazioni ed integrazioni che identifica, come modifiche sostanziali, «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa»;

i pareri pervenuti relativamente agli aspetti di conformità tecnica dell'impianto, sono da considerarsi favorevoli o favorevoli con prescrizioni, ovvero, per le motivazioni di cui sopra, non ostativi alla modifica non sostanziale dell'A.I.A. di cui all'ordinanza n. 18 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2723, del Commissario straordinario;

rispetto ai pareri non espressi entro il termine procedurale indicato negli atti della Conferenza di servizi, ai sensi del comma 4 dell'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990 «la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera *c)*, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito».

Considerato, altresì, che,

l'impianto anaerobico di via di Casal Selce, come sopra riportato, risulta fra i progetti accettati e finanziati di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale del 31 agosto 2022 ed è, altresì, stato inserito nel Piano investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC);

con la richiamata deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 la Giunta capitolina ha individuato la società «AMA S.p.a» quale soggetto realizzatore di tale intervento;

con la citata deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015 l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.», società *in house* di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma…», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con la richiamata deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la Giunta capitolina ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale ed «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

con nota prot. 0079292.U del 15 maggio 2025, acquisita al prot. n. RM/4160 del 16 maggio 2025, la società «AMA S.p.a.» ha trasmesso la seguente «Precisazione alla nota prot. Ama n. 0058303.U del 8 aprile 2025» rappresentando che: «Con riferimento alla nota prot. Ama n. 0058303.U del 8 aprile 2025 di cui all'oggetto […] e con specifico riferimento alla richiesta nota prot. 0048961 del 14 marzo 2025 della Città Metropolitana di Roma Capitale – *Hub* II «Sostenibilità territoriale» – Dipartimento III «Ambiente e tutela del territorio: Acqua Rifiuti energia», acquisita in pari data al prot. n. RM/2302, si rappresenta che per mero errore materiale è stato trasmesso il documento allegato n. 5 «Studio idrogeologico» non completo. Per tale ragione si trasmette il documento allegato n. 5 «Studio idrogeologico rev.1» in sostituzione del precedente, tale documento è stato integrato solo per la parte relativa al regime delle portate del corso d'acqua nel punto di scarico con verifica della portata nulla superiore o inferiore a centoventi giorni l'anno»;

al paragrafo 4.4.5. del suddetto «Studio idrogeologico», testualmente, si legge «In base ai sopralluoghi effettuati e alle caratteristiche idrogeologiche similari ai corpi idrici limitrofi possiamo determinare che il corso d'acqua Fosso della Selce risulterebbe avere una portata nulla inferiore a centoventi giorni l'anno»;

al comma 1 dell'art. 29-*nonies* del titolo III bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, testualmente, si legge che «…L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni…».

Verificato che la società «AMA S.p.a.», come da ricevuta allegata alla comunicazione acquisita al prot. n. RM/1449 del 18 febbraio 2025, ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla D.G.R. Lazio n. 13 del 19 gennaio 2021, la cui disciplina tariffaria è stata adottata dal Commissario straordinario, da ultimo, con disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. RM/7255.

Preso atto che non risultano variate le tipologie di rifiuto/codice EER in ingresso alle linee di trattamento oggetto di modifica non sostanziale;

Ritenuto di poter recepire le modifiche non sostanziali dell'AIA di cui all'ordinanza n. 18 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2723, del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, comunicate con la nota acquisita al prot. n. RM/1449 del 18 febbraio 2025 con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. nn. RM/1665, RM/1674, RM/1683, RM/1684, RM/1697, RM/1698, RM/1699, RM/1700, RM/1701, RM/1702, RM1705, RM/1706, RM/1707 e RM/1708 tutti del 25 febbraio 2025, come integrata con la documentazione acquisita ai prott. nn. RM/1750, RM/1751, RM/1752 e RM/1753, tutti del 26 febbraio 2025, prott. nn. RM/1789 e RM/1792, entrambi del 27 febbraio 2025, prott. nn. RM/3021 e RM/3022, entrambi del 8 aprile 2025, prot. n. RM/3091 del 9 aprile 2025 e prot. n. RM/4160 del 16 maggio 2025;

Visto

il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 20 maggio 2025 prot. n. RM/4264 ed espresso con nota Regione Lazio prot. U. 0605273 del 9 giugno 2025, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/4759.

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata,* a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

DISPONE

relativamente all'impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) in località via di Casal Selce – Roma:

A. di recepire ai sensi dell'art. 29-*nonies* del titolo III *bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche non sostanziali dell'AIA di cui all'ordinanza n. 18 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2723 (rilasciata, alla Società «AMA S.p.a.», dal Commissario straordinario), comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/1449 del 18 febbraio 2025, con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. n. RM/1665, RM/1674, RM/1683, RM/1684, RM/1697, RM/1698, RM/1699, RM/1700, RM/1701, RM/1702, RM1705, RM/1706, RM/1707 e RM/1708 tutti del 25 febbraio 2025, come integrata con la documentazione acquisita ai prott. n. RM/1750, RM/1751, RM/1752 e RM/1753, tutti del 26 febbraio 2025, prott. n. RM/1789 e RM/1792, entrambi del 27 febbraio 2025, prott. nn. RM/3021 e RM/3022, entrambi del 8 aprile 2025, prot. n. RM/3091 del 9 aprile 2025 e prot. n. RM/4160 del 16 maggio 2025, come rappresentato in premessa;

B. di aggiornare l'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 18 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2723, come da documentazione di seguito indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituisce unicamente la rispettiva documentazione allegata all'ordinanza di cui sopra:

REL_003_SCHEDA AIA A - INFORMAZIONI GENERALI;

A.13 - Estratto topografico;

A.14 - Mappa catastale;

A.15 - Stralcio del PRG;

A.16 - Zonizzazione acustica;

A.24 - Relazione sui vincoli;

C.6 - Nuova Relazione tecnica sui processi produttivi;

C.11 Planimetria aree di stoccaggio;

PFTE REL 051 – Relazione illustrativa;

PFTE REL 052 – Nuova Relazione tecnica;

PFTE REL 053 – Piano preliminare utilizzo terre;

PFTE REL 054 – Relazione Archeologica;

PFTE REL 055 – RELAZIONE Geologica;

PFTE REL 057 – Relazione capacità edificatoria.

PFTE_EGR_030 - Planimetria generale impianto integrato;

PFTE_EGR_031 - Pianta delle coperture;

PFTE_EGR_036 – Allegato C8 Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;

PFTE_EGR_037 – Allegato C9 Planimetria modificata punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;

PFTE_EGR_039 – Allegato C11 Planimetria modificata aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti;

PFTE_EGR_040 – Allegato C12 Planimetria modificata punti di origine sorgenti sonore;

PFTE_EGR_041 – Layout impianto - Macchinari;

PFTE_EGR_042 – Diagramma tecnologico;

PFTE_EGR_044 –Schema trattamento acqua;

PFTE_EGR_045 – Planimetria rete aria e del sistema aeraulico;

PFTE_EGR_046 – Planimetria movimentazione di processo;

PFTE_EGR_047 – Planimetria percorsi tubazioni di processo;

PFTE_EGR_048 – Planimetria percorsi tubazioni di processo linee biogas;

PFTE_EGR_049 – Planimetria piano preliminare terre;

PFTE_EGR_049a – Planimetria con connessione alla rete elettrica;

C.7 - PFTE_EGR_043_A - schema a blocchi;

C.8 Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;

C.9 Planimetria modificata dello stabilimento...;

B.21.a - Planimetria modificata reti fognarie e rete piezometrica;

D6 - Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria;

D8 - Identificazione e quantificazione del rumore;

E.5 - Integrazione al PMeC;

PFTE_EGR_043_Allegato C7 - Nuovo schema a blocchi;

PFTE_EGR_050 – Calcolo delle superfici;

REL 006_SCHEDA AIA D INDIVIDUAZIONE PROPOSTA IMPIANTISTICA;

REL_005_SCHEDA AIA C DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO IN VARIANTE;

REL_007_SCHEDA AIA E MODALITA' DI GESTIONE;

allegato n. 1 Relazione di compatibilità idraulica;

allegato n. 2 Planimetria compatibilità idraulica;

allegato n. 3 Relazione tecnica impianto depurazione acque;

allegato n. 4 Approvvigionamento pozzo;

ALLEGATO_N._5_STUDIO_IDROGEOLOGICO_REV.1.;

allegato n. 6 Relazione tecnica impianto depurazione acque,

allegato n. 7 Accettazione disponibilità aree, come rettificato con il documento denominato

«ALLEGATO_N.7_ACCETTAZIONE_DISPONIBILIT__AREE_RETTIFICA_FOGLIO_328_APRILE_2025»;
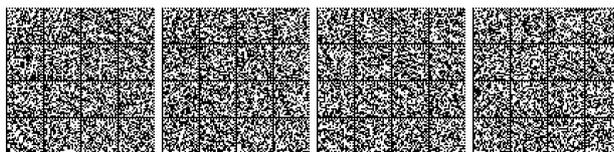
l'allegato n. 8 C10 – Planimetria reti fognarie;

allegato n. 9 Planimetria tracciato tubazione;

allegato n. 10.1 accettazione servitù;

allegato n. 10.2 Planimetria controfirmata;

C. di approvare il documento denominato «Allegato tecnico», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nel quale sono state indicate le specifiche tecniche e le condizioni operative di gestione cui la società «Ama S.p.a.» è tenuta ad ottemperare nello svolgimento dell'attività autorizzata;

D. di stabilire che la realizzazione dell'impianto è subordinata all'ottenimento della variante ai titoli edilizi necessari alla realizzazione dei fabbricati previsti in progetto;

E. di stabilire che la realizzazione delle opere idrauliche a servizio dell'impianto è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del regio decreto 523/1904 e regio decreto 368/1904 (L.R. 53/1998, D.G.R. 5079/1999);

F. di stabilire che l'esercizio dell'impianto è subordinato all'ottenimento delle seguenti autorizzazioni/concessioni/titoli:

titolo giuridico di disponibilità dell'impianto in capo ad «Ama S.p.a.» ai fini della gestione dello stesso;

autorizzazione unica relativa alle fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2024;

autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee (art. 95 del regio decreto n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni) e Concessione di acque pubbliche (art. 7 del regio decreto n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni);

parere di conformità del progetto e relativo CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011);

CPI (Certificato di prevenzione incendi) per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011);

G. di stabilire che l'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività resta subordinato alle prescrizioni di cui alla F ed alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 239 del 17 aprile 2009 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7 maggio 2009, così come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 610 del 10 novembre 2015, nonché alla trasmissione del certificato di collaudo finale e della asseverazione di conformità delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente albo professionale e non incompatibile, attestante l'esatta realizzazione di quanto approvato e prescritto dagli Enti che hanno partecipato al procedimento autorizzativo. Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Piazza del Campidoglio, 1 Roma – C.F. e P.IVA 96558420582 e redatte secondo gli schemi di polizza previsti all'Allegato «B» del «Documento tecnico», allegato 1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Ai sensi dell'art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni; le suddette garanzie finanziarie, oltre che riferite agli estremi del presente provvedimento, dovranno essere prestate, in relazione ai quantitativi complessivi di rifiuti stoccabili. Il certificato di collaudo finale e l'asseverazione di conformità delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente albo professionale e non incompatibile, dovranno essere presentati al termine dei lavori.

H. di precisare che:

rimane in vigore tutto quanto previsto dall'ordinanza n. 18 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2723, e non modificato con il presente provvedimento;

il presente provvedimento non modifica l'efficacia temporale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con ordinanza n. 18 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2723, ovvero dieci anni da tale data (fino al 29 settembre 2033);

il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all'ordinanza n. 18 del 29 settembre 2023 prot. n. RM/2723, ed esibito agli Enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;

I. di stabilire che la società «AMA S.p.a.» resta l'unica responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto ed è altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza di autorizzazione e successive integrazioni rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;

J. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;

K. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell'art. 29-*octies,* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che i contenuti del presente provvedimento possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell'Autorità competente, una volta realizzate le condizioni per l'esercizio dell'installazione in questione con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera per quanto disposto al comma 6 dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

L. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quat-

tuordecies, l'autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni nei confronti della società «AMA S.p.a.»:

alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle

prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

M. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la società «AMA S.p.a.» dall'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata;

N. di notificare la presente ordinanza, con tutta la documentazione allegata a supporto, ad «AMA S.p.a.» con contestuale trasmissione della stessa a tutti gli enti/uffici invitati ad esprimersi nel procedimento ed al proprietario dell'area.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 13 giugno 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commisario di Governo https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposizioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commmissariali-anno-2025/

25A03568

ORDINANZA 13 giugno 2025.

Società AMA S.p.a. - Modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2023, relativa al progetto: «Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di STZ Cesano» nel Comune di Roma, Municipio XV, via della Stazione di Cesano. (Ordinanza n. 28/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui l'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006;

l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'art. 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia;

Visti:

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale…»;

la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa;

Vista la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con cui sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022», nonché con le recenti pronunce giurisprudenziali;

Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257;

Visti:

la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gerarchia fra le attività di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques*);

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

comunicazione 2018/C 124/01 del 9/4/2018 della UE «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»;

direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;

direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-*bis* «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;

la delibera SNPA 67/2020, recante «Linee guida per l'applicazione della disciplina *End of Waste* di cui all'art. 184-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006»;

il decreto legislativo 3 settembre 2020, n 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, così come integrate dal sottoparagrafo denominato «3.5.9 - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»»;

la L.R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante «decreto legislativo n. 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime Linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 e della L.R. n. 27/98»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 - revoca della D.G.R. n. 4100/99»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei decreto legislativo n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005»;

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006»;

Vista la disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024 del Commissario straordinario avente ad oggetto «Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di Valutazione preliminare (art. 6, commi 9 e 9-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R. - art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A. - art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni); approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti *ex* art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni definita con disposizione n. 23/2023»;

Atteso che:

l'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, dispone che «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare la completa attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR …», le amministrazioni interessate possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate mediante la stipula di specifiche convenzioni;

l'art. 1, comma 4, lett. *o)*, del predetto decreto-legge n. 77/2021 individua quali soggetti attuatori «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;

l'art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022 dispone che «Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 (cd. Piano complementare) si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR»;

l'art. 14, comma 1, del più volte richiamato decreto-legge n. 77/2021 dispone l'estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare richiamato dall'art. 42 del decreto-legge n. 50/2022 che ricomprende le azioni di realizzazione dell'impianto anaerobico di via della Stazione di Cesano;

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a., società *in house* di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;

con deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 della Giunta capitolina, Roma Capitale, in qualità di soggetto attuatore degli interventi *de quibus*, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. *o)*, del decreto-legge n. 77/2021, ha individuato, in AMA S.p.a., il soggetto realizzatore degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR di cui ai citati decreti interministeriali del 31 agosto 2022 e del 7 agosto 2023 e, in quanto tale, preposto allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche, connesse e successive utili alla definizione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli impianti anaerobici, tra gli altri, di via della Stazione di Cesano, secondo quanto disciplinato con la convenzione tra Roma Capitale e AMA S.p.a. sottoscritta in data 16 maggio 2024;

la Giunta capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

Atteso, altresì, che:

l'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (cd. Piano complementare);

con decreto interministeriale del 31 agosto 2022, istitutivo del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR, sono stati individuati i soggetti beneficiari di tale fondo, tra i quali il Comune di Roma Capitale, nonché il Piano degli interventi finanziati, di cui all'allegato 1 al decreto medesimo, corredato dalle relative schede progettuali degli interventi identificati dal Codice unico di progetto; 4 Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022);

il successivo decreto interministeriale del 7 agosto 2023 ha rettificato l'allegato 1 al predetto decreto interministeriale del 31 agosto 2022; nei progetti accettati e finanziati di cui al suddetto allegato 1 rientrano gli impianti anaerobici, tra gli altri, di via della Stazione di Cesano;

dette opere sono state inserite nel Piano investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategiche per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC);

Premesso che:

le attività che saranno svolte nell'impianto della società AMA S.p.a., in via della Stazione di Cesano, Roma, sono descritte alla Parte seconda, Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e appartenenti alla Categoria IPPC 5.3 lett. *b)* paragrafo 1): il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 mg al giorno, che comporta il ricorso a trattamento biologico;

con determinazione n. G09974 del 30 agosto 2020, la Regione Lazio ha rilasciato ad AMA S.p.a. il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni relativo al progetto di «Realizzazione impianto di produzione *compost* di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani», nel Comune di Roma in località via della Stazione di Cesano, disponendo che «la determinazione di pronuncia di valutazione di impatto ambientale G08169 dell'8 novembre 2019 e dell'Autorizzazione integrata ambientale G009600 del 13 agosto 2020 costituiscono parte integrante del presente provvedimento autorizzatorio unico»;

con ordinanza n. 31 del 07.12.2023, prot. n. RM/3861, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, dispo-

sto «di adottare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), che comprende la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e l'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) dell'impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di STZ Cesano, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio XV, in località via della Stazione di Cesano, proposto da AMA SpA, quale modifica sostanziale del progetto approvato con determinazione n. G09974 del 30 agosto 2020 della Regione Lazio»;

con l'ordinanza n. 22 del 10 giugno 2024, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, disposto: «2. l'apposizione, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree come di seguito identificate al Catasto dei Terreni di Roma Capitale: […] - Foglio n. 28, particella catastale, n. 248/p, nella proprietà della società Sata S.r.l., in riferimento l'impianto, localizzato in via della Stazione di Cesano snc. (Municipio *XV)*; 3. di riconoscere, *ex* art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, anche ai fini della successiva notifica entro il termine di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, a ciascuna parte proprietaria, dell'elenco dei beni da espropriare e delle somme loro offerte a titolo di indennità provvisoria; […] 7. di autorizzare Roma Capitale a delegare ad AMA S.p.a. l'esercizio del potere espropriativo sulle aree come catastalmente individuate al punto 2 del presente provvedimento»;

con la richiamata deliberazione n. 199 del 13 giugno 2024, la Giunta capitolina ha, pertanto, delegato la società «AMA S.p.a.», ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. *b)* e 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 10, comma 1 del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, nonché di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, all'esercizio del potere espropriativo con riferimento alle aree strumentali alla realizzazione degli impianti di recupero e valorizzazione della frazione organica, tra gli altri, di Cesano, non ancora acquisite al patrimonio di Roma Capitale;

con deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la Giunta capitolina ha, fra l'altro, deliberato «2. di approvare i progetti di fattibilità tecnico economica allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: […] impianto di recupero e valorizzazione della frazione organica di Cesano […] 4. di approvare lo schema di «Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi città, di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie, del 31 agosto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del decreto-legge Aiuti n. 50/2022», allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di convenzione già approvato con DGC 468/2023, confermando le modifiche introdotte dalla DGC 199/2024 e il relativo «Disciplinare di delega ad AMA S.p.a., quale soggetto realizzatore, del potere espropriativo, finalizzata alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti di … e via della Stazione di Cesano (Municipio *XV)*»;

nella medesima deliberazione è riportato che «AMA S.p.a., per ciascun impianto, ha eseguito le attività di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA S.p.a., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attività di verifica sono espletate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 34 allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati, documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)»;

Premesso, altresì, che:

la società «AMA S.p.a.», con nota acquisita al prot. n. RM/1448 del 18 febbraio 2025, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al progetto «Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di STZ Cesano» con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. n. RM/1685, RM/1686, RM/1687, RM/1688, RM/1689, RM/1690, RM/1691, RM/1692, RM/1695 e RM/1696 tutti del 25.02.2025, come integrata con la documentazione acquisita ai prott. nn. RM/1754, RM/1755, RM/1756 e RM/1757 tutti del 26 febbraio 2025 e prot. n. RM/1802 del 27 febbraio 2025:

Istanza MNS AIA Cesano;

Dichiarazione di annullamento marca da bollo;

Conferimento di procura per delega di funzioni (rep. 10846 - racc. 5132);

Documento di identità;

REL_002 - PERIZIA ASSEVERATA;

Schede AIA:

AMACS AIA - Elenco della documentazione;

REL_003_SCHEDA AIA A - INFORMAZIONI GENERALI;

A.10 - Camera di commercio AMA;

A.11 - Atti di disponibilità dell'area;

A.13 - Estratto topografico;

A.14 - Mappa catastale;

A.15 - Stralcio del PRG;

A.16 - Zonizzazione acustica;

A.23 - Autorizzazioni;

A.24 - Relazione sui vincoli;

A.25 - Schema a blocchi stato di fatto;

REL_004_SCHEDA AIA B DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO ATTUALE (STATO AUTORIZZATO);

B.18 - Nuova relazione tecnica;

B.19 - Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;

B.20 - Punti di emissione;

B.21 - Planimetria modificata reti fognarie e rete piezometrica;

B.22 - Planimetria modificata aree stoccaggio materie e rifiuti;

B.23 - Planimetria modificata punti di origine sorgenti sonore;

B.24 - Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico;

REL_005_SCHEDA AIA C DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO DI VARIANTE;

C.6 - Nuova Relazione tecnica sui processi produttivi;

C.7 - PFTE_EGR_043_A - schema a blocchi;

C.8 Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;

C.9 Planimetria modificata dello stabilimento;

C.10 Planimetria modificata reti fognarie;

C.11 Planimetria aree di stoccaggio;

C.12 Planimetria fonti di emissione sonora;

REL 006_SCHEDA AIA D INDIVIDUAZIONE PROPOSTA IMPIANTISTICA;

D.6 - Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria;

D.8 - Identificazione e quantificazione del rumore;

REL_007_SCHEDA AIA E MODALITÀ DI GESTIONE;

E.5 - Integrazione al PMeC;

PFTE per variante non sostanziale (VNS):

Relazioni:

PFTE REL 051 – Relazione illustrativa;

PFTE REL 052 – Nuova relazione tecnica;

PFTE REL 053 – Piano preliminare utilizzo terre;

PFTE REL 054 – Relazione archeologica;

PFTE REL 055 – Relazione geologica;

PFTE REL 056 – Relazione viabilità di accesso;

PFTE REL 057 – Relazione capacità edificatoria.

Elaborati grafici:

PFTE_EGR_030 - Planimetria generale impianto integrato;

PFTE_EGR_031 - Pianta delle coperture;

PFTE_EGR_033 - Planimetria superfici impianto;

PFTE_EGR_034 - Planimetria viabilità di servizio in ingresso;

PFTE_EGR_035 - Planimetria viabilità di servizio in uscita;

PFTE_EGR_036 – Allegato C8 Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;

PFTE_EGR_037 – Allegato C9 Planimetria modificata punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;

PFTE_EGR_038 – Allegato C10 Planimetria modificata reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica;

PFTE_EGR_039 – Allegato C11 Planimetria modificata aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti;

PFTE_EGR_040 – Allegato C12 Planimetria modificata punti di origine sorgenti sonore;

PFTE_EGR_041 – Layout impianto - Macchinari;

PFTE_EGR_042 – Diagramma tecnologico;

PFTE_EGR_043 – Allegato C7 - Nuovo schema a blocchi;

PFTE_EGR_044 – Schema trattamento acqua;

PFTE_EGR_045 – Planimetria rete aria e del sistema aeraulico;

PFTE_EGR_046 – Planimetria movimentazione di processo;

PFTE_EGR_047 – Planimetria percorsi tubazioni di processo;

PFTE_EGR_048 – Planimetria percorsi tubazioni di processo linee biogas;

PFTE_EGR_049 – Planimetria piano preliminare terre;

PFTE_EGR_049a – Planimetria con connessione alla rete elettrica;

PFTE_EGR_050 – Calcolo delle superfici;

A8 - REL_001_ELENCO ELABORATI;

Ricevuta pagamento dei diritti istruttori;

in riferimento al titolo giuridico di disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto:

come rappresentato nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 19 febbraio 2025, prot. n. RM/1493, «l'area sulla quale dovrà edificarsi l'impianto, localizzato in via della Stazione di Cesano snc. (Municipio *XV)*, è già nella proprietà di Roma Capitale»;

la società «AMA S.p.a.» ha presentato un documento denominato «A.11 - Atti di disponibilità dell'area» in cui, relativamente «agli atti di disponibilità dell'area ed in relazione ai terreni su cui dovrà sorgere l'impianto siti nel Comune di Roma Municipio XV località - via della Stazione di Cesano al N.C.T. di Roma al Foglio 28 Particella 248 di proprietà della Sata S.r.l.», si comunica che «con nota PEC del 13 settembre 2024, la Sata S.r.l.
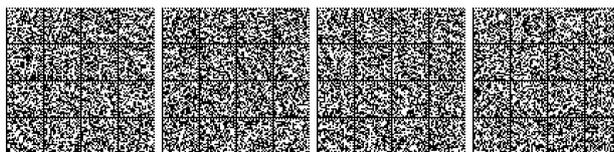
ha dichiarato irrevocabilmente di accettare l'indennità di esproprio proposta e di rilasciare il consenso all'immissione in possesso» (zona di accesso all'impianto);

come da perizia tecnica asseverata, il tecnico incaricato dalla società «AMA S.p.a.» nel documento denominato «REL_002 - Perizia asseverata», cui si rinvia, ha, fra l'altro, dichiarato che le modifiche proposte di cui alla suddetta istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni «non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana e non hanno come effetto l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. Infatti, dall'analisi della documentazione di progetto esaminata comprensiva delle elaborazioni modellistiche, si evince che le modifiche non comportano variazione della potenzialità dell'impianto, dei quantitativi e della tipologia di rifiuti avviati al trattamento, rispetto a quelli autorizzati» e che «Le varianti non comportano assoggettazione V.I.A. Valutazione di impatto ambientale né a V.A. di attività I.P.P.C. in quanto non rientrano rispettivamente al punto *ag)* dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni né al punto *zb)* dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni»;

nel documento denominato «REL_002 - Perizia asseverata» è indicato che «Le modifiche non sostanziali apportate dal PFTE al progetto autorizzato sono di seguito sintetizzate.

A - Modifiche di processo/gestionali:

1. Rimodulazione della bussola di conferimento con spostamento del locale uffici operativi e inserimento di uno stallo in più - aumento del numero di accessi da 3 a 4;

2. Pretrattamento suddiviso su 3 linee anziché 2;

3. Ottimizzazione della sezione di pretrattamento con inserimento di un doppio passaggio di pulizia;

4. Eliminazione della pressatura dei sovvalli di preselezione;

5. Modifica della tecnologia di upgrading del biogas a biometano, con sostituzione del previsto sistema a membrane selettive con la tecnologia ad adsorbimento (lavaggio ad acqua sotto pressione - *PWS)*;

6. Inserimento di una linea di liquefazione della CO^2, con recupero per uso alimentare ottemperando alle prescrizioni contenute nel parere tecnico del VIA;

7. Produzione di biometano compresso e conseguente sostituzione del previsto sistema di stoccaggio e trasferimento del biometano liquido (*due tank* criogenici da 50.000 litri cadauno, montati su platee di cemento e connessi con la pompa di caricamento autobotte per mezzo di tubazioni criogeniche) con sistema di rifornimento carri bombolai;

8. Aumento dei giorni di permanenza da 35 a 43 nella fase di maturazione *compost*;

9. Aumento della lunghezza delle linee di diffusione dell'aria insufflata nelle biocelle da 25 m a 28,9 m;

10. Miglioramento del trattamento delle acque di processo con la introduzione di: stazione alimento impianto, micro grigliatura e grigliatura secondaria.

B - Modifiche sulle opere civili:

11. Inserimento di biocelle prefabbricate, ubicate in contiguità, ma all'esterno del capannone, da configurarsi come volumi tecnici;

12. Rimodulazione della configurazione del capannone di lavorazione, con diminuzione dell'altezza e dei volumi edificati;

13. Modifica della geometria del depuratore biologico, con riduzione delle superfici occupate.

C - Modifiche del bilancio di massa /emissioni:

14. Riduzione dei volumi di aria da aspirare e da avviare al biofiltro, conseguenti la rimodulazione della configurazione del capannone;

15. Eliminazione di un punto di emissione in aria non significativo (E14 - *off gas*);

16. Maggiori quantitativi di compost prodotto (da 14.948 t/a a 18.506 t/a);

17. Riduzione dei consumi di acque per preparazione del polielettrolita e conseguentemente minori quantitativi di acqua da prelevare da pozzo (riduzione da 112.276 mc/a fino a 24.120,00 mc/a);

18. Riduzione dei volumi di acque scaricate in acque superficiali (da 163.225 mc/a a 62.212 mc/a)»;

e che «l'ATI ha proposto ulteriori migliorie e modifiche al PFTE a base gara che sono di seguito elencate:

A - Modifiche di processo/gestionali:

tre linee con unico passaggio di pulizia della FORSU in pretrattamento operato con macchine performanti che garantiscono pari riduzione di organico residuale negli scarti rispetto al doppio stadio;

riduzione quasi totale dell'aggiunta di acqua nel pretrattamento;

modifica della vasca di accumulo della FORSU pretrattata necessaria a renderla accessibile al carroponte;

inserimento di una tramoggia di carico per alimentazione digestori;

alimentazione dei digestori tramite coclee;

eliminazione del dissabbiatore;

modifica della Tecnologia dei digestori da totalmente miscelati - CSTR a flusso a pistone - *Plug flow*, senza o con minima diluizione con acqua;

tempo di ritenzione idraulica nei digestori di circa 27 gg;

possibilità di alimentare ai digestori strutturante fresco, strutturante di ricircolo oppure *compost*;

eliminazione dei due serbatoi di idrolisi e precarico in acciaio INOX 304 della capacità utile di 1.000 m^3

riduzione dei digestori con il passaggio da quattro digestori con parte superiore in acciaio INOX 304 e fasciame in acciaio al carbonio della capacità utile di 4.700 m^3 a due digestori in calcestruzzo della capacità pari a 6.400 m^3;

eliminazione di un serbatoio di accumulo del digestato da 1.000 m^3;

eliminazione di un serbatoio di accumulo del digestato chiarificato per il ricircolo da 1.000 m^3;
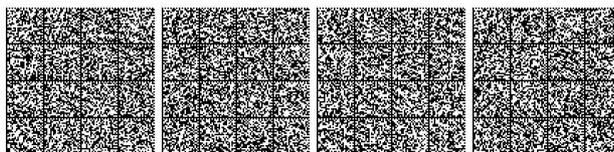
inserimento di *container* per gli ausiliari dei digestori;

modifica della sezione di separazione solido liquido con la sostituzione di tre torchi a vite e tre centrifughe con una linea di spremitura composta da quattro presse e due centrifughe, eliminando la sezione di flottazione;

sostituzione della tecnologia di *upgrading* da lavaggio ad acqua sotto pressione - PWS al sistema a membrane selettive, riportando la tecnologia proposta a quanto già autorizzato;

biocelle esterne al capannone ma realizzate in opera;

netta riduzione degli ingombri del depuratore;

sostituzione degli evaporatori a base gara con evaporatori a ricompressione meccanica del vapore;

integrazione del trattamento di osmosi inversa a due passaggi di filtrazione con sistema a tre passaggi;

aumento delle superfici coperte da fotovoltaico;

C - Modifiche del bilancio di massa /emissioni:

riduzione del carico idraulico inviato ai processi di depurazione da circa 260.000 t/a a circa 65.000 t/a perché il quantitativo di acqua ricircolata in pretrattamento e digestione anaerobica è minima o nulla;

netta riduzione del fabbisogno di acqua prelevata da pozzo;

minori volumi di acque scaricate in acque superficiali;

riduzione del super concentrato da inviare a smaltimento;

riduzione delle concentrazioni alle emissioni odorigene autorizzate;

rilocazione dei cogeneratori necessaria ad ottemperare alle prescrizioni sulle fasce di rispetto della Sovrintendenza archeologica con conseguente modifica della ubicazione dei punti di emissione;

eliminazione di un punto di emissione significativo fisso (E11 - caldaia) con l'inserimento di una caldaia mobile da utilizzare per il solo periodo di *start-up* dell'impianto;

D - Bilancio energetico:

inserimento di un evaporatore a ricompressione che non necessita di energia termica;

aumento della produzione di energia elettrica proveniente da impianto fotovoltaico;

riduzione del consumo elettrico per tonnellata trattata;

E – Impatto visivo:

inserimento di dune perimetrali rinverdite;

riduzione consumo di suolo;

minori volumi edificati».

Il Commissario straordinario, in qualità di Autorità competente, con note prott. nn. RM/1858 (1° invio di 12), RM/1859 (2° invio di 12), RM/1860 (3° invio di 12), RM/1861 (4° invio di 12), RM/1862 (5° invio di 12), RM/1863 (6° invio di 12), RM/1864 (7° invio di 12), RM/1866 (8° invio di 12), RM/1867 (9° invio di 12), RM/1868 (10° invio di 12), RM/1869 (11° invio di 12), RM/1870 (12° invio di 12) tutti del 03.03.2025, ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, *ex* art. 14-*bis* della medesima legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29- nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutta la documentazione inviata relativa all'istanza è stata trasmessa, causa dimensioni file, con 12 (dodici) invii separati agli enti/uffici interessati per eventuali osservazioni sulla richiesta della società «AMA S.p.a.»;

con nota prot. n. RM/2344 del 14 marzo 2025 si è provveduto ad inviare alla società «AMA S.p.a.» le richieste di integrazioni e chiarimenti pervenute, per quanto di rispettiva competenza, dagli enti/uffici partecipanti alla Conferenza di servizi di cui all'oggetto;

con nota acquisita al prot. n. RM/2519 del 21 marzo 2025, la società «AMA S.p.a.» ha richiesto una proroga di ventuno giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

con nota prot. n. RM/2647 del 27 marzo 2025 il Commissario straordinario, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota acquisita al prot. n. RM/2519 del 21 marzo 2025, ha concesso la proroga richiesta;

con nota acquisita al prot. n. RM/2900 del 3 aprile 2025, come integrata con prot. n. RM/2926 del 4 aprile 2025, la società «AMA S.p.a.» ha trasmesso integrazioni/chiarimenti, come richiesto con nota prot. n. RM/2344 del 14 marzo 2025, in relazione a:

Atto di disponibilità dell'area come richiamato nell'allegato A11 Scheda A (zona di accesso all'impianto);

Accettazione dell'indennità di servitù per la realizzazione del tratto di tubazione necessaria per raggiungere il punto di scarico nel Fiume Arrone;

elaborati grafici:

Allegato C10 Planimetria modificata reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica;

compatibilità idraulica e opere in alveo;

con nota prot. n. RM/3032 dell'8 aprile 2025 si è provveduto, contestualmente, ad inoltrare tale documentazione integrativa agli enti/uffici invitati alla Conferenza di servizi, ed a richiedere agli stessi di far pervenire, entro la data del 28 aprile 2025, le determinazioni di rispettiva competenza ed a comunicare il rinvio dell'eventuale riunione in modalità sincrona alla data dell'8 maggio 2025.

Considerato che: in sede di Conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri come, in sintesi, di seguito riportati:

il Ministero della cultura - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, nella nota prot. 0004922-P del 27 marzo 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/2679 (allegata), ha rappresentato che «Con riferimento al procedimento in esame e alle note richiamate a margine, si prende atto della revisione progettuale ivi presentata; si comunica però che questo Ufficio non esprimerà il proprio parere nell'ambito della Autorizzazione integrata ambientale, in quanto trattasi di procedura ambientale non di competenza»;
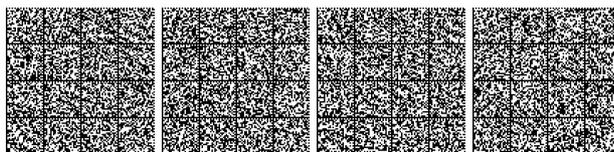
Roma Capitale - Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti – E.Q. «Valutazioni ambientali», nella nota prot. NA8790 del 28 aprile 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/3600 (allegata), come integrata con nota prot. NA9648 del 9 maggio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/3933 (allegata), ha trasmesso i «…pareri degli Uffici di Roma Capitale»:

il Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - Servizio prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico, nella nota protocollo NA5153 dell'11 marzo 2025, ha comunicato che «A seguito dell'analisi della documentazione pervenuta in data 4 marzo 2025 e contenente le ulteriori specifiche richieste da Arpa Lazio, lo scrivente ufficio conferma il parere favorevole di compatibilità acustica ambientale trasmesso con nota prot. NA21000 del 19 settembre 2023». Ha inoltre precisato che «relativamente alle fasi di realizzazione degli interventi in oggetto, la società incaricata di realizzare i lavori previsti dovrà presentare istanza di cantiere, eventualmente anche in deroga ai limiti acustici dettati per la zona dalla Del. C.C. n. 12 del 29 gennaio 2004, con allegata documentazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, iscritto nell'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica»;

il Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - Servizio prevenzione inquinamento atmosferico e olfattivo, nella nota prot. NA8332 del 18 aprile 2025, ha rappresentato che si «conferma, per quanto di stretta competenza dello Scrivente, il parere di massima favorevole già espresso con nota protocollo NA 21278 del 21 settembre 2023, con le prescrizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 ivi formulate»;

il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici – Direzione energia e infrastrutture a rete – Servizio III – Coordinamento S.I.I. e realizzazione opere idrauliche, nella nota prot. QN64035 del 14 marzo 2025, ha rappresentato che «A seguito della disanima della documentazione allegata alla nota di cui sopra, lo scrivente Servizio ha rilevato che gli interventi oggetto della Conferenza di Servizi indetta non coinvolgono opere di propria competenza - ovvero, infrastrutture e servizi afferenti al Servizio idrico integrato, affidate in concessione esclusiva al gestore, Acea ATO 2 S.p.a., in quanto le acque reflue prodotte dall'impianto vengono depurate e scaricate in acque superficiali»;

Il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione pianificazione generale - U.O. Piano regolatore - Servizio pianificazione ambientale e demanio, nella nota prot. QI58010 del 18 marzo 2025, ha rappresentato che «nel Piano regolatore generale (P.R.G.) vigente, approvato con deliberazione c.C. n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo), l'area ricade:

nell'elaborato prescrittivo «3. Sistemi e Regole 1:10.00C' (foglio 03) ed è interessata dalle componenti:

dove ha sede l'impianto, nelle infrastrutture tecnologiche, Sistema dei Servizi delle infrastrutture e degli impianti, disciplinata dall'art. 102 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

dove ricade il nuovo raccordo stradale, nelle aree agricole, Sistema ambientale - Agro Romano, disciplinata dagli articoli 68 e 74 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

nell'elaborato prescrittivo «4. Rete ecologica 1:10.000»' (foglio 03) non è interessata da alcuna Componente, disciplinata dall'art. 72 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

nell'elaborato gestionale «G1. Carta per la qualità 1:10.000» (foglio 03), come aggiornato con Del. A.C. n. 60 del 27 giugno 2024, si segnala che lungo il confine ad Est dell'impianto, è censita nella famiglia di elementi: «Preesistenza archeologica monumentale, denominata: «Acquedotto di Benedetto XIV» con codice 77503», disciplinata dall'art. 16 delle del P.R.G. vigente, nel rispetto di quanto previsto dall'elaborato gestionale «G2. Guida per la qualità degli interventi»;

nell'elaborato gestionale «G8. *Standard* urbanistici 1:10.000» (foglio 03) non è interessata da alcuna classificazione.

Alla luce di quanto su esposto, la modifica dell'impianto di recupero e valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata già autorizzato, non presenta rilevanza sotto l'aspetto urbanistico, inoltre, detto impianto, ricadendo nella componente «Infrastrutture tecnologiche», risulta conforme alla destinazione urbanistica dell'area. in quanto gli articoli 102 e 106 delle NTA del PRG vigente consentono la realizzazione di impianti di gestione rifiuti. Per quanto riguarda la realizzazione del «nuovo raccordo stradale», da realizzarsi in aree con destinazione urbanistica ad «agro romano», di cui all'art. 74 delle NTA del PRG vigente, non è conforme al PRG vigente. Purtuttavia, qualora l'ordinanza commissariale n. 31, rilasciata dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 in data 7 dicembre 2023, con prot. RM/2023/0003861 di adozione del P.A. U. R., comprenda l'Autorizzazione integrata ambientale sia per l'impianto di gestione rifiuti che per il nuovo raccordo stradale, quale opera necessaria per l'impianto stesso, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. che prevede «[…] L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori', l'Ufficio prenderà atto di quanto autorizzato. ln merito all'aspetto edilizio, si rimanda al parere del Municipio Roma XV, che ai sensi dell'art. 67 sul regolamento del decentramento amministrativo è competente per gli interventi edilizi al di sotto dei 3000 mc»;

il Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti - Direzione programmazione e attuazione dei piani di mobilità sostenibile - Servizio progetti stradali e discipline di traffico, nella nota prot. QG13455 del 19 marzo 2025, ha rappresentato «Premesso che, come rappresentato nella «Perizia asseverata» da ultimo prodotta dalla società A.M.A. S.p.a., nonché riportato nella nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, Area via e autorizzazioni rifiuti, prot. RM/2025/1685 del 25 febbraio 2025, le modifiche proposte al progetto - il cui P.A.U.R. è stato adottato con ordinanza n. 31/2023 del Commissario straordinario
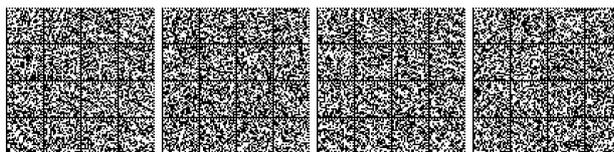
di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, prot. RM/3861/2023 – «non comportano variazione della potenzialità dell'impianto, dei quantitativi e della tipologia di rifiuti avviati al trattamento, rispetto a quelli autorizzati», stante quanto precede questo ufficio esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in argomento».

Ha inoltre segnalato che «in considerazione delle modifiche infrastrutturali proposte su via della Stazione di Cesano con la proposta di una nuova intersezione a rotatoria di accesso all'impianto in questione, che le integrazioni necessarie alla valutazione di detta modifica da parte dello scrivente potranno essere prodotte nella successiva fase di approfondimento progettuale dell'intervento in parola»;

il Municipio Roma XV - Direzione tecnica, nella nota protocollo CU45495 del 18 aprile 2025, ha rappresentato che «con nota prot. CU/26797/2025 dell'11 marzo u.s. ha debitamente formulato richiesta di chiarimento ed integrazione rispetto a diversi elementi di criticità emersi dalla disamina degli elaborati di progetto. Tuttavia, tale richiesta è stata genericamente ritenuta dai competenti uffici dell'Area via e autorizzazioni rifiuti non pertinente all'oggetto della Conferenza relativa alla «istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2023, prot. n. RM/3861/2023», nonostante la stessa fosse sorretta da fondate motivazioni legate a carenze tecniche e progettuali ed all'esigenza di preservare le opere sin qui eseguite da questo Municipio per la limitrofa pista ciclabile, garantendone la futura ulteriore implementazione e proseguimento. A tal riguardo si allega estratto della documentazione progettuale della pista ciclabile in questione, approvato con deliberazione n. 38 del 26 novembre 2020, rappresentando che la scrivente Direzione tecnica, con i fondi disponibili, è riuscita a realizzare il tratto di pista indicato nelle tavole 3 e 4, e che rimane da realizzare il tratto indicato nelle tavole 5 e 6, interferente per l'appunto con le opere previste nel progetto del biodigestore. Rispetto a tale valutazione di non pertinenza al procedimento della conferenza, inoltre, l'autorità competente avrebbe dovuto quanto meno indicare in modo più puntuale le motivazioni relative alla mancata presa in considerazione delle richieste del Municipio nel procedimento *de quo*, in un'ottica di chiarezza e leale collaborazione tra amministrazioni per il superamento delle criticità segnalate. Ciò premesso, e verificato che gli elaborati integrativi predisposti da AMA non chiariscono le problematiche segnalate da questo Municipio nella nota prot. CU/26797/2025 dell'11 marzo u.s., si conferma il parere negativo di questa Direzione tecnica sul procedimento in oggetto. Si rappresenta inoltre che nella seduta congiunta delle commissioni municipali LL.PP. e ambiente del 17 aprile 2025, è stato dato mandato alla scrivente di ribadire la contrarietà anche degli organi politici municipali sul procedimento in oggetto, per il permanere delle numerose problematiche relative alla viabilità, allo stato ambientale, ed alla rilevanza delle emergenze archeologiche presenti nell'area oggetto dell'intervento ed ad oggi rimaste insolute e non affrontate in modo concreto e partecipato, nonché di trasmettere unitamente alla presente la documentazione allegata e relativa alle valutazioni di Arpa Lazio sulle componenti acustiche e vibrazioni, dalle quali emerge lo stato critico dell'area interessata dal progetto, nonché le risoluzioni del Consiglio municipale n. 7/2022, n. 23/2024, n. 8/2025, n. 9/2025 nonché le note prot. CU/2021/35571 del 16 aprile 2021 relativa alla limitazione del traffico ai mezzi pesanti su via di Baccanello, nel tratto tra via della Stazione di Cesano e via Ferraiolo, e la nota del Presidente della Commissione mobilità del Municipio XV relativa al medesimo tema. Le condizioni per il superamento del presente parere negativo ineriscono l'esigenza di dare puntuale riscontro alle richieste formulate da questo Municipio e dagli organi municipali nelle diverse note e provvedimenti citati»;

il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici - Direzione infrastrutture viarie e territorio - U.O. Opere stradali - Servizio II - Ufficio 2-3, nella nota prot. QN87816 del 29 aprile 2025, ha rappresentato che «dall'esame della documentazione allegata si evince che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di trattamento con accesso da via della Stazione di Cesano; nel rilevare che l'intervento non attiene strade di Grande viabilità di competenza dello scrivente ufficio, non si ravvisano tuttavia elementi ostativi per cui si esprime parere favorevole»;

la «nuova intersezione a rotatoria» / «nuovo raccordo stradale», quale «viabilità di accesso all'impianto», così come l'«aspetto edilizio», i «minori volumi edificati e al minor consumo di suolo della nuova configurazione impiantistica», richiamati in alcuni dei pareri sopra riportati, non pertengono all'oggetto della Conferenza relativa alla «Istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2023, prot. n. RM/3861/2023», in quanto, da un lato, l'Autorizzazione integrata ambientale, di cui il presente provvedimento costituisce modifica non sostanziale, inerisce unicamente ad aspetti strettamente ambientali dell'installazione (non di viabilità, né di edilizia), dall'altro, gli aspetti inerenti alla «viabilità di accesso all'impianto» sono già stati oggetto di valutazione in sede di procedimento autorizzativo conclusosi con l'ordinanza n. 31 del 17 dicembre 2023, prot. n. RM/3861, del Commissario straordinario di adozione del «Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), che comprende la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e l'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) dell'impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di STZ Cesano, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio XV, in località via della Stazione di Cesano»;

nella suddetta ordinanza testualmente si legge:

«2) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel documento «Valutazione di impatto ambientale parere tecnico – istruttorio», parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, di cui costituisce l'allegato 1;

3) di approvare il progetto dell'impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) presentato da AMA S.p.a. costituito dagli elaborati elencati al capitolo 5 dell'allegato tecnico all'Autorizzazione integrata ambientale, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, di cui costituisce l'allegato 2, come modificati dalle disposizioni e dalle prescrizioni elencate nei capitoli 3 e 4 dello stesso allegato»;

le varianti presentate, come emerso in sede di Conferenza di servizi, risultano non sostanziali non rientrando fra quelle previste all'art. 5 lettera l)-*bis*, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni che identifica, come modifiche sostanziali, «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa»;

i pareri pervenuti relativamente agli aspetti di conformità tecnica dell'impianto, sono da considerarsi favorevoli o favorevoli con prescrizioni, ovvero, per le motivazioni di cui sopra, non ostativi alla modifica non sostanziale dell'A.I.A. di cui all'ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2023 del Commissario straordinario;

rispetto ai pareri non espressi entro il termine procedurale indicato negli atti della Conferenza di servizi, ai sensi del comma 4, dell'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990 «la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera *c)*, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito».

Considerato, altresì, che:

l'impianto anaerobico di Via della Stazione di Cesano, come sopra riportato, risulta fra i progetti accettati e finanziati di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale del 31 agosto 2022 ed è, altresì, stato inserito nel Piano investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC);

con la richiamata deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 la Giunta capitolina ha individuato la società «AMA S.p.a» quale Soggetto realizzatore di tale intervento;

con la citata deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015 l'Assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.», società *in house* di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma…», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con la richiamata deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la Giunta capitolina ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale ed «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

con nota acquisita al prot. n. RM/3798 del 6 maggio 2025 la società «AMA S.p.a.» ha trasmesso le seguenti «Precisazioni»:

«1. Al fine di ottemperare alla condizione ambientale n. 1 del Provvedimento autorizzatorio unico regionale - VIA, si precisa che l'impianto ha previsto un sistema di recupero della CO^2 A tal proposito si specifica che il punto di sfiato E10, riportato all'interno della tavola C9, ha una condizione esclusivamente di emergenza e comunque di temporaneità;

2. Con riferimento alla caldaia presente all'interno dell'impianto si precisa che la stessa sarà utilizzata per la sola fase di *start-up*»;

al comma 1 dell'art. 29-*nonies* del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, testualmente, si legge che «…L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni…».

Verificato che la società «AMA S.p.a.», come da ricevuta allegata alla comunicazione acquisita al prot. n. RM/1448 del 18 febbraio 2025, ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla D.G.R. Lazio n. 13 del 19 gennaio 2021, la cui disciplina tariffaria è stata adottata dal Commissario straordinario, da ultimo, con disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. RM/7255;

Preso atto che non risultano variate le tipologie di rifiuto/codice EER in ingresso alle linee di trattamento oggetto di modifica non sostanziale;

Ritenuto di poter recepire le modifiche non sostanziali dell'A.I.A. di cui all'ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2023, prot. n. RM/3861, del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/1448 del 18 febbraio 2025 con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. n. RM/1685, RM/1686, RM/1687, RM/1688, RM/1689, RM/1690, RM/1691, RM/1692, RM/1695 e RM/1696 tutti del 25.02.2025, come integrata con la documentazione acquisita ai prott. n. RM/1754, RM/1755, RM/1756 e RM/1757 tutti del 26 febbraio 2025, prot. n. RM/1802 del 27 febbraio 2025, prot. n. RM/2900 del 3 aprile 2025 e prot. n. RM/2926 del 4 aprile 2025.

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 16 maggio 2025 prot. n. RM/4179 ed espresso con nota Regione Lazio prot. U. 0605369 del 9 giugno 2025, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/4760;

Per quanto espresso in premessa e *nei considerata*, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
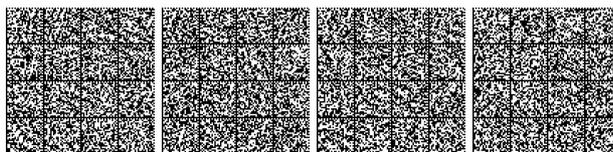
Dispone:

relativamente all'impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) in località via della Stazione di Cesano - Roma:

A. di recepire ai sensi dell'art. 29-*nonies* del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche non sostanziali dell'A.I.A. di cui all'ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2023, prot. n. RM/3861 (rilasciata, alla società «AMA S.p.a.», dal Commissario straordinario), comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/1448 del 18 febbraio 2025 come integrata con la documentazione acquisita ai prott. n. RM/1685, RM/1686, RM/1687, RM/1688, RM/1689, RM/1690, RM/1691, RM/1692, RM/1695 e RM/1696 tutti del 25.02.2025, ai prott. n. RM/1754, RM/1755, RM/1756 e RM/1757 tutti del 26 febbraio 2025, al prot. n. RM/1802 del 27 febbraio 2025, prot. n. RM/2900 del 3 aprile 2025 e prot. n. RM/2926 del 4 aprile 2025, come rappresentato in premessa e nel «Considerato»;

B. di aggiornare l'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 31 del 7 dicembre 2023, prot. n. RM/3861, come da documentazione di seguito indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituisce unicamente la rispettiva documentazione allegata all'ordinanza di cui sopra:

REL_003_SCHEDA AIA A - INFORMAZIONI GENERALI;

A.13 - Estratto topografico;

A.14 - Mappa catastale;

A.15 - Stralcio del PRG;

A.16 - Zonizzazione acustica;

A.24 - Relazione sui vincoli;

REL_005_SCHEDA AIA C DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO IN VARIANTE:

C.6 - Nuova Relazione tecnica sui processi produttivi;

C.7 - PFTE_EGR_043_A - schema a blocchi;

C.8 Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;

C.9 Planimetria modificata dello stabilimento…;

C.11 Planimetria aree di stoccaggio;

C.12 Planimetria fonti di emissione sonora;

REL 006_SCHEDA AIA D INDIVIDUAZIONE PROPOSTA IMPIANTISTICA;

D.6 - Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria;

D.8 - Identificazione e quantificazione del rumore;

REL_007_SCHEDA AIA E MODALITÀ DI GESTIONE;

E.5 - Integrazione al PMeC;

PFTE REL 051 – Relazione illustrativa;

PFTE REL 052 – Nuova relazione tecnica;

PFTE REL 053 – Piano preliminare utilizzo terre;

PFTE REL 054 – Relazione archeologica;

PFTE REL 055 – Relazione geologica;

PFTE REL 057 – Relazione capacità edificatoria.

PFTE_EGR_030 - Planimetria generale impianto integrato;

PFTE_EGR_031 - Pianta delle coperture;

PFTE_EGR_033 - Planimetria superfici impianto;

PFTE_EGR_036 – Allegato C8 Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;

PFTE_EGR_037 – Allegato C9 Planimetria modificata punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;

PFTE_EGR_039 – Allegato C11 Planimetria modificata aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti;

PFTE_EGR_040 – Allegato C12 Planimetria modificata punti di origine sorgenti sonore;

PFTE_EGR_041 – Layout impianto - Macchinari;

PFTE_EGR_042 – Diagramma tecnologico;

PFTE_EGR_043 – Allegato C7 - Nuovo schema a blocchi;

PFTE_EGR_044 – Schema trattamento acqua;

PFTE_EGR_045 – Planimetria rete aria e del sistema aeraulico;

PFTE_EGR_046 – Planimetria movimentazione di processo;

PFTE_EGR_047 – Planimetria percorsi tubazioni di processo;

PFTE_EGR_048 – Planimetria percorsi tubazioni di processo linee biogas;

PFTE_EGR_049 – Planimetria piano preliminare terre;

PFTE_EGR_049a – Planimetria con connessione alla rete elettrica;

PFTE_EGR_050 – Calcolo delle superfici;

2_PLANIMETRIA_ALLEGATO__C10_PLANIMETRIA_MODIFICATA_RETI_FOGNARIE_CESANO;

3_PLANIMETRIA_COMPATIBILIT__IDRAULICA_ED_OPERE_IN_ALVEO_CESANO.PDF;

4.1_PLANIMTERIA_TRACCIATO_TUBZIONE_CESANO_SATA_SRL;

C. di approvare il documento denominato «Allegato tecnico», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nel quale sono state indicate le specifiche tecniche e le condizioni operative di gestione cui la società «Ama S.p.a.» è tenuta ad ottemperare nello svolgimento dell'attività autorizzata;

D. di stabilire che la realizzazione dell'impianto è subordinata all'ottenimento della variante ai titoli edilizi necessari alla realizzazione dei fabbricati previsti in progetto;

E. di stabilire che la realizzazione delle opere idrauliche a servizio dell'impianto è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e R.D. n. 368/1904 (L.R. n. 53/1998, D.G.R. n. 5079/1999);
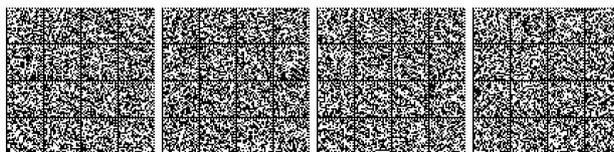
F. di stabilire che l'esercizio dell'impianto è subordinato all'ottenimento delle seguenti autorizzazioni/concessioni/titoli:

Titolo giuridico di disponibilità dell'impianto in capo ad «Ama S.p.a.» ai fini della gestione dello stesso;

Autorizzazione unica relativa alle fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2024;

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee (art. 95 del R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni) e Concessione di acque pubbliche (art. 7 del R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni);

CPI (Certificato di prevenzione incendi) per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi (decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011);

G. di stabilire che l'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività resta subordinato alle prescrizioni di cui alla lettera F ed alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 239 del 17 aprile 2009 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7 maggio 2009, così come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 610 del 10 novembre 2015, nonché alla trasmissione del certificato di collaudo finale e della asseverazione di conformità delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale e non incompatibile, attestante l'esatta realizzazione di quanto approvato e prescritto dagli Enti che hanno partecipato al procedimento autorizzativo. Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – piazza del Campidoglio n. 1 Roma – codice fiscale e partita I.V.A. n. 96558420582 e redatte secondo gli schemi di polizza previsti all'allegato «B» del «Documento tecnico», allegato 1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Ai sensi dell'art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni; le suddette garanzie finanziarie, oltre che riferite agli estremi del presente provvedimento, dovranno essere prestate, in relazione ai quantitativi complessivi di rifiuti stoccabili, per un importo pari ad euro 1.297.906,41 (unmilioneduecentonovantasettemilanovecentosei euro/41). Il certificato di collaudo finale e l'asseverazione di conformità delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale e non incompatibile, dovranno essere presentati al termine dei lavori;

H. di precisare che:

rimane in vigore tutto quanto previsto dall'ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2023, prot. n. RM/3861, e non modificato con il presente provvedimento;

il presente provvedimento non modifica l'efficacia temporale dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2023, prot. n. RM/3861, ovvero dieci anni da tale data (fino al 7 dicembre 2033);

il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all'ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2023, prot. n. RM/3861, ed esibito agli Enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;

I. di stabilire che la società «AMA S.p.a.» resta l'unica responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto ed è altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza di autorizzazione e successive integrazioni rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;

J. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli enti preposti al controllo;

K. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell'art. 29-*octies*, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che i contenuti del presente provvedimento possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell'Autorità competente, una volta realizzate le condizioni per l'esercizio dell'installazione in questione, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera per quanto disposto al comma 6, dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

L. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattuordecies, l'autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni nei confronti della società «AMA S.p.a.»:

alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

M. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la società «AMA S.p.a.» dall'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata;

N. di notificare la presente ordinanza, con tutta la documentazione allegata a supporto, ad «AMA S.p.a.» con contestuale trasmissione della stessa a tutti gli enti/uffici invitati ad esprimersi nel procedimento ed al proprietario dell'area.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente *link*: https://commissari.gov.it/giubileo2025

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 13 giugno 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario di Governo https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposizioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commissariali-anno-2025

25A03569

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 5 giugno 2025.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2025-2027, riguardante il personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», che disciplina il procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia;

Visto in particolare l'art. 27 del citato decreto legislativo n. 139 del 2000, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che posseggano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Considerato che per il personale della carriera prefettizia non è prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale, e pertanto le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al 5 per cento del solo dato associativo;

Vista la nota prot. 8814, del 6 maggio 2025, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia riferiti al 31 dicembre 2024, rappresentando che «le schede sono state debitamente sottoscritte dai rappresentanti sindacali di ciascuna sigla ad eccezione di quelle riguardanti le seguenti OO.SS.: - FP CGIL - SIAP - SNADIP-CISAL» e che «l'O.S. SNADIP-CISAL non ha provveduto alla sottoscrizione nonostante la richiesta di approfondimenti formulata dalla stessa e riscontrata da questa amministrazione previa verifica presso il competente ufficio del Ministero dell'economia e finanze»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio 2025-2027, riguardante il personale della carriera prefettizia è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

SI.N.PRE. F.;

SNADIP - CISAL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2025

Il Ministro: ZANGRILLO

25A03583
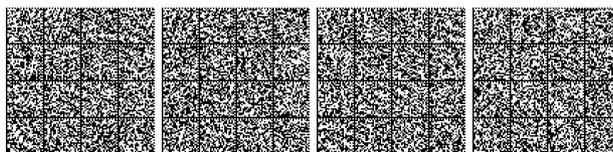
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Movicol».

Con determina aRM - 112/2025 - 2937 del 18 giugno 2025 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: MOVICOL

confezione: 041053024;

descrizione: «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 20 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA.

Paese di provenienza: Francia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A03585

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiotepa, «Tiotepa Hikma»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 235/2025 del 18 giugno 2025

Codice pratica: MCA/2020/206.

Procedura europea n. AT/H/1152/001-002/DC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TIOTEPA HIKMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Estrada do Rio da Mó, n. 8, 8A/8B, Fervença, 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo (PT);

confezioni:

«15 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049037017 (in base 10) 1GSHQT (in base 32);

«100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049037029 (in base 10) 1GSHR5 (in base 32);

principio attivo: tiotepa.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Thymoorgan Pharmazie GmbH - Schiffgraben 23, 38690 Goslar, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card, PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 12 marzo 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03586
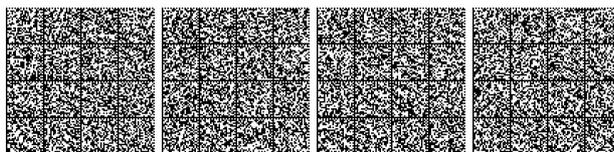
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gozetotide, «Illuccix»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 236/2025 del 18 giugno 2025

Codice pratica: MCA/2023/117.

Procedura europea n. DE/H/7854/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ILLUCCIX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Telix Innovations S.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Rue de Hermée 255, 4040 Herstal, Belgio (BE).

Confezioni:

«25 microgrammi kit per preparazione radiofarmaceutica» 1 flaconcino in vetro da 25 microgrammi di polvere per soluzione iniettabile + 1 flaconcino in vetro da 2,5 ml di solvente + 1 flaconcino in vetro vuoto - A.I.C. n. 050722014 (in base 10) 1JCX6Y (in base 32);

«25 microgrammi kit per preparazione radiofarmaceutica» 1 flaconcino in vetro da 25 microgrammi di polvere per soluzione iniettabile + 1 flaconcino in vetro da 6,4 ml di solvente + 1 flaconcino in vetro vuoto - A.I.C. n. 050722026 (in base 10) 1JCX7B (in base 32).

Principio attivo: gozetotide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Telix Innovations S.A., Rue de Hermée 255, 4040 Herstal, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile, autorizzato all'impiego di radiofarmaci.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 gennaio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03587

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Adozione dei piani antincendi boschivi (o piani AIB), con periodo di validità 2022-2026, delle Riserve naturali statali: Il Monte, Masseria Combattenti, Murge Orientali, Salina Margherita di Savoia, Stornara, San Cataldo, ricadenti nel territorio della Regione Puglia.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, decreto ministeriale n. 131 del 22 maggio 2025, sono stati adottati i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o piani AIB) 2022-2026 delle Riserve naturali statali: Il Monte, Masseria Combattenti, Murge Orientali, Salina Margherita di Savoia, Stornara, San Cataldo, ricadenti nel territorio della Regione Puglia, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
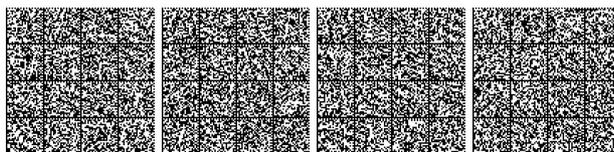
Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.mase.gov.it / temi / Aree naturali protette e Rete Natura 2000/ attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze», così come i piani AIB all'interno della cartella «piani AIB delle Riserve naturali statali».

25A03588

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica IREN Energia S.p.a., in Turbigo.

Si rende noto che con decreto del direttore generale della Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 350 del 18 giugno 2025 si è provveduto al riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con decreto n. 221 del 13 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni per l'esercizio della centrale termoelettrica IREN Energia S.p.a., sita nel Comune di Turbigo (MI), con riferimento ai valori limite di emissione in atmosfera del gruppo termoelettrico in ciclo combinato TL400, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Procedimento ID 56/17345.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - via C. Colombo n. 44 - Roma e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mase.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

25A03589

Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della piattaforma *offshore* Vega A di Energean Italy S.p.a., ormeggiata nel Canale di Sicilia a circa 11 miglia dalla costa di Pozzallo.

Si rende noto che con decreto del direttore generale della Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 349 del 18 giugno 2025 si è provveduto, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata con decreto di VIA-AIA n. 68 del 16 aprile 2015 per l'esercizio della piattaforma *offshore* Vega A di Energean Italy S.p.a, ormeggiata nel Canale di Sicilia a circa 11 miglia dalla costa di Pozzallo (RG) - procedimento ID 404/17073.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi:

https://www.mase.gov.it/

e

https://va.mite.gov.it/it-IT

25A03590

Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive di taluni prodotti tramite sospensione temporanea dell'iscrizione degli stessi dall'elenco e assegnazione temporanea ai prodotti di altro codice MAP in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 19 giugno 2025, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/ Utilizzatore	Avviso
Austrogel P	1Ab 0295	NEP			AAE	Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. fino al 31/12/2025
Austrogel P	1Aa 2246	NEP			AAE	Assegnazione temporanea di codice MAP di prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. fino al 31/12/2025
Petrammonitis	1Ab 0299	EXT			AAE	Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. fino al 31/12/2025
Petrammonitis	1Aa 2247	EXT			AAE	Assegnazione temporanea di codice MAP di prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. fino al 31/12/2025

Il decreto dirigenziale del 19 giugno 2025 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/

25A03594
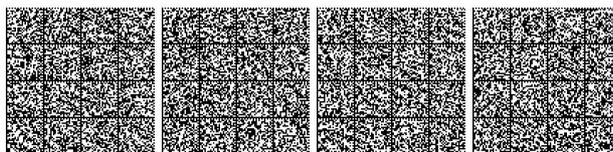
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Parking Gutenberg società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Parking Gutenberg società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), via Siemens, n. 23 (C.F. 02778240214) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi dell'art. 34 comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 12 giugno 2025

La direttrice: PAULMICHL

25A03570

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Parking Longon società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Parking Longon società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), via Siemens, n. 23 (C.F. 02778250213) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 12 giugno 2025

La direttrice: PAULMICHL

25A03571

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-146) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00